

## QUESITI

---

**ANTONELLA SIMONE**

### Il delitto sportivo tra etica e diritto Il contributo di Aldo Pannain

Il testo analizza la configurazione del delitto sportivo ed i suoi sviluppi in rapporto ai mutamenti del contesto storico, istituzionale e valoriale. Importante fu il contributo critico del prof. avv. Aldo Pannain alla sua ricostruzione ed al suo corretto inquadramento giuridico.

*Sports crime between ethics and law. The Aldo Pannain's contribution.*

*The text analyzes the configuration of the sports crime and its developments in relation to the changes in the historical, institutional and value context. Important was the critical contribution of prof. lawyer Aldo Pannain to its reconstruction and its correct legal framework.*

**SOMMARIO:** 1. Vicende sportive e problematiche giuridiche del Ventennio. - 2. Labili confini e costruzioni in itinere. - 3. Valori rinnovati e contenuti etici. - 4. Anni cruciali: il 'rischio sportivo' tra coordinamento e compromesso. - 5. La prova del delitto sportivo. - 6. Aldo Pannain e le teorie da caducare. - 7. Verso nuove costruzioni. - 8. Legalità ed etica dello sport. - 9. Finalità sportive e costituzionali.

1. *Vicende sportive e problematiche giuridiche del Ventennio.* L'ineludibile interazione tra l'ordinamento giuridico generale e l'ordinamento sportivo si pone all'origine di vivaci diatribe dottrinali e giudiziarie, ma la costante ricerca di soluzioni di equilibrio, ampliando prospettive e fini, ha consentito fecondi avanzamenti<sup>1</sup>.

Non è mancata coscienza che dall'agonismo potessero derivare danni ingiusti. De Coubertin lo descriveva come «culto volontario e abituale dell'esercizio muscolare intenso, incitato dal desiderio di progresso e non timido di spinnersi fino al rischio»<sup>2</sup>. L'elaborazione giuridica di quest'ultimo ha subito variazioni in base ai contesti storici ed istituzionali di riferimento, confermando che le attività motorie ed i loro valori influenzano e riflettono i modelli intellettuali e le concezioni dell'uomo e del suo corpo<sup>3</sup>. Lo sport va ricostruito

---

<sup>1</sup> Sul tema della relazione tra ordinamento giuridico statale e settoriale si rinvia all'analisi di MORZENTI PELLEGRINI, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Milano, 2007, 195 ss.; CALCIANO, *Diritto dello sport. Il sistema delle responsabilità nell'analisi giurisprudenziale*, Milano, 2010, 47 ss. Cfr. MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Torino, 2007; *La metamorfosi dello sport: un approccio multidisciplinare*, a cura di Rubino, Helzel, Buliński, Milano, 2016.

<sup>2</sup> Cfr. SCIANCALEPORE, *L'illecito sportivo*, in *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di Cantamessa, Riccio, Sciancalepore, Milano, 2008, 258 ss.

<sup>3</sup> Sullo sport come fenomeno culturale e sulla sua fertilità scientifica, SORGI, *Introduzione*, in *Ripensare lo sport. Per una filosofia del fenomeno sportivo*, a cura di Sorgi, Rimini, 2010, 7 ss. Cfr. PAPA, *Le domeniche di Clio. Origini e storie del football in Italia*, in *Belfagor*, 31 marzo 1988, II, 129 ss.; ID., *La*

come fenomeno complesso e relazionale, ma soprattutto culturale<sup>4</sup>, perché se la cultura è l'insieme dei modi in cui e con cui la vita si rappresenta, le pratiche agonistiche si inscrivono di certo in uno di questi<sup>5</sup>.

Coerentemente con il contesto politico coevo, nel 1928 la Cassazione ritenne che «l'uccisione di uno dei lottatori mediante colpi infertigli dall'altro durante le gare atletiche ha tutti i caratteri dell'omicidio preterintenzionale. Tuttavia, nonostante che il fatto si appalesi di per sé antigiuridico e nessuna disposizione di legge accordi l'impunità, una norma di diritto consuetudinario si è imposta per la quale tali fatti vengono impuniti»<sup>6</sup>. Nel 1930, Salvatore Foderaro (professore di diritto pubblico e costituzionale dal '39), nel contributo *L'omicidio e la lesione personale in competizione sportiva*, aggiunse che l'impunità, conforme «al costume» del tempo, trovava fondamento nel diritto consuetudinario, «ma anche nel consenso dell'offeso, in concomitanza con una finalità d'ordine superiore riconosciuta ai giochi ginnici»<sup>7</sup>. Se l'utilità sociale connessa allo sport giustificava il sacrificio del singolo<sup>8</sup>, era opportuno il richiamo al suo 'consenso' per legittimare, o meglio salvaguardare, le scelte compiute.

Nel 1940 con la nascita, patrocinata dal Coni, della rivista *Il diritto sportivo* si avviò un costruttivo dibattito «utile alla Magistratura nel suo lavoro creativo di massime aderenti alla realtà sportiva, agli Avvocati nella loro geniale interpretazione della legge, agli Atleti che, nel generoso ardimento, dimenticano tal-

memoria senza storici. Sulla storia del calcio in Italia, in *Italia contemporanea*, settembre 1989, 176, 156 ss.; PIVATO, *Le pigrizie dello storico. Lo sport fra ideologia, storia e rimozioni*, in *Italia contemporanea*, marzo 1989, 174, 22 ss.; LANFRANCHI, *Nei meandri della storia dello sport*, in *Italia contemporanea*, settembre 1989, 176, 159 ss.; NOTO, *Le scienze dello sport. Un primato abruzzese, in Giochi e sport in Abruzzo dall'antichità ai nostri giorni*, a cura di Mastrangelo, Pescara, 2009, 267-278 e già RUSSI, *La democrazia dell'agonismo. Lo sport dalla secolarizzazione alla globalizzazione*, Pescara, 2003, 46 ss.; BONINI, *Le istituzioni sportive italiane. Storia e politica*, Torino, 2006. Da ultimo, SIMONE, *Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico*, Torino, 2021.

<sup>4</sup> In merito ai rapporti tra cultura e sport, cfr. HUIZINGA, *Homo Ludens*, trad. it., a cura di Vita, saggio introduttivo di Eco, Torino, 1979.

<sup>5</sup> RUSSI, *La democrazia dell'agonismo*, cit., 46.

<sup>6</sup> Cass., Sez. I, 24 febbraio 1928, in *Giur. it.*, 1928, 141.

<sup>7</sup> FODERARO, *L'omicidio e la lesione personale in competizione sportiva*, in *Riv. Pen.*, 1930, I, 50 ss. Cfr. CECCHI, *L'uccisione in combattimento di boxe non costituisce reato né illecito civile. Primo contributo allo studio giuridico della questione*, Napoli, 1931.

<sup>8</sup> Sulla base della teoria dell'azione socialmente adeguata, elaborata nel 1939 da Welzel (ROXIN, *Politica criminale e sistema del diritto penale*, (trad. it.), a cura di Moccia, Napoli, 1986, 14, si configurava una scriminante capace di escludere la rilevanza penale di una condotta qualora fosse considerata conforme all'ordinamento. Questa ricostruzione, che si soffermava su finalità collettive, poteva attecchire nei sistemi in cui è reato ciò che è reputato tale dal sentire sociale (da fonti materiali), giustificando il contegno percepito come utile. Cfr. FIORE, *L'azione socialmente adeguata nel diritto penale*, Napoli, 1966; CARINGELLA, MAZZAMUTO, MORBIDELLI, *Manuale di diritto penale*, Roma, 2013, 705 e 734.

volta di essere soggetti attivi e passivi del diritto»<sup>9</sup>. La scienza giuridica veniva sollecitata ad interessarsi di quel ramo, cercando argomentazioni in grado di attenuare le tante incertezze e le tensioni emergenti nel rapporto con il sistema giuridico statale. Widar Cesarini Sforza fu tra i primi ad intuire la necessità di interrogarsi sulla collocazione, nello Stato ed oltre lo stesso, dell'organizzazione sportiva e dei suoi enti, sul fondamento e sull'efficacia dei loro poteri e del loro diritto<sup>10</sup>. La teoria della pluralità dei sistemi giuridici<sup>11</sup> e la massima giurisprudenza non prescindevano dal carattere assoluto dell'ordinamento, ma a parere del filosofo romagnolo<sup>12</sup> non bisognava «essere enti statuali ('pubblici' in senso statale) per avere dei poteri di supremazia» uguali in qualità a quelli dello Stato<sup>13</sup>.

La sua analisi, che si soffermava sui contrasti tra la norma generale e quella della comunità dei giocatori in merito alla qualificazione giuridica delle lesioni e dell'omicidio, leciti nell'apparato sportivo, indicava come indispensabile la funzione di coordinamento affidata di fatto alla magistratura: «un ordinamento, in cui vive una specialissima concezione dei diritti e dei doveri relativamente all'integrità delle persone, preme contro la legge dello Stato che ignora tale concezione indiscussa nelle comunità dei calciatori e dei pugilisti; e i giudici, che si trovano a contatto con la realtà sociale, non riescono a prescindere, e con ragionamenti non certo irreprensibili dal punto di vista del 'puro diritto', fanno il possibile per esimersi dal condannare il giocatore che abbia leso o ucciso l'avversario. Ciò che importa è che, rispetto allo Stato, appaia lecito lo scopo per cui si formano determinate comunità, [...] il modo di agire

---

<sup>9</sup> Una sezione del periodico, *Note di consulenza*, avrebbe accolto i quesiti dei lettori e le risposte tecniche e giuridiche. Cfr. *Il diritto sportivo*, I, 1, 1940, 4; RONCI, *Il professionismo sportivo*, in *Il diritto sportivo*, I, 1, 1940, 20 ss., ove si avvertiva la centralità assunta dall'attività agonistica come forma di lavoro. Se l'azione doveva essere modulata nel rispetto delle caratteristiche dell'esercizio fisico e dei tempi tecnici consentiti anche dal diritto ci si aspettava un appropriato sviluppo concettuale e normativo.

<sup>10</sup> CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici ed il diritto sportivo*, nota a Cassazione del Regno, 12 dicembre 1932, in *Foro it.*, 1933, I, 1381-1400.

<sup>11</sup> La teoria cd. istituzionalistica si propose di «far confluire la società nello Stato», di mettere a nudo il complicato intreccio che si creava quando «la società, attraverso i partiti, sindacati ed altre associazioni, assale lo Stato». Cfr. TRIFONE, *L'istituzione e il suo motivo esistenziale. Intorno al valore dell'effettività nella teoria di Santi Romano*, in *Jura Gentium*, XV (2018), II, 68-69.

<sup>12</sup> Per il giurista forlivese: «se si dissocia l'idea 'diritto' dall'idea 'Stato' (questo è il senso della teoria degli ordinamenti), vien meno la necessità di riferirsi, per la valutazione *giuridica* degli interessi e delle funzioni, a una scala agli estremi della quale necessariamente stiano da una parte il singolo e dall'altra lo Stato». CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti*, cit., 1383.

<sup>13</sup> «Il potere d'imperio dei corpi sociali è il loro potere statutario, in quanto espressione della volontà comune sopra il singolo membro». *Ivi*, 1384.

della comunità in relazione a tale scopo è ammesso, dallo Stato, in blocco»<sup>14</sup>. Occorrevano tuttavia dissertazioni capaci di conciliare la pluralità e l'autonomia concretamente esistenti con uno Stato che proclamava il suo monopolio a tutti i costi.

Sul punto, l'avv. Augenti, nel 1940, sosteneva che non vi fosse «conflitto [...] tra norme del codice penale e le norme permissive: nessuna regola sportiva prevede la morte come conseguenza dell'atto di violenza, anzi i regolamenti cercano di contenere gli atti in limiti tali che non dovrebbero derivare delle gravi conseguenze per i partecipanti al gioco». L'attività fisica gli appariva benefica quanto quella medica, entrambe lecite pur potendone «derivare la morte». Riconosceva esplicitamente che «allo Stato interessa che da determinate competizioni, nelle quali è accentuata la violenza, sorga un miglioramento, un progresso nella costituzione e nello sviluppo della razza. Tra i due danni - quello non frequente di eventi dolorosi e quello che deriverebbe dall'impedire le competizioni - preferisce il primo»<sup>15</sup>. Comunque i regolamenti attenuavano il rischio insito nell'agonismo disincentivando condotte inadeguate: «la ribellione ad essi rende inconveniente la messa in essere dell'azione, in quanto questa è sanzionata oltre che dalla squalifica o da altri effetti che si ripercuotono in quel particolare ordinamento giuridico, dal fatto che la lesione si qualifica come colposa con tutte le conseguenze che si riflettono e che anzi dipendono dall'ordinamento giuridico statale»<sup>16</sup>. Alla luce delle dimensioni assunte dal fenomeno e dagli interessi, pure economici e mediatici, che gli gravitavano intorno, non potevano trascurarsi gli effetti nell'ordinamento della condotta 'antisportiva'. Bisognava occuparsi dei rischi legati alle pratiche atletiche, limitandoli o comunque provvedendo ad opportuna allocazione.

Alfredo Albanesi, nel contributo intitolato *Come nasce il diritto sportivo* dello stesso anno, convinto che la legge «segue gli avvenimenti umani», coglieva gli inesorabili sviluppi delle esigenze giuridiche in materia ed i pericoli legati alle lacune dell'ordinamento<sup>17</sup>. Reclamava una legislazione meticolosa che si

<sup>14</sup> Ivi, 1389.

<sup>15</sup> AUGENTI, *Il rischio sportivo*, in *Il diritto sportivo*, I, marzo-aprile, 1940, 23 ss. «Il 'contegno sportivo' che prevede la violenza» è «sanzionabile e non anche coercibile e questo esclude che si versi in tema di delitti». Il gareggiante andava ritenuto responsabile «a titolo di colpa, ove non abbia seguito determinate regole che, nella normalità, per esperienza, non producono danni gravi». Ivi, 24.

<sup>16</sup> «Se lo sportivo non è costretto a non far uso della violenza, è costretto a subire la sanzione, a patire il rischio, quando detta violenza per violazione di regolamenti o per imprudenza o negligenza produca danno». Ivi, 24. Esistono sport che presuppongono comportamenti che in astratto potrebbero configurare reati. CARINGELLA, MAZZAMUTO, MORBIDELLI, *Manuale di diritto penale*, cit., 733 ss.

<sup>17</sup> Per il giurista «sarebbe stato intempestivo parlare di diritto sportivo quando lo sport era ancora la

occupasse di un fenomeno strumentale alla realizzazione di fini di pubblico interesse e con ricadute nei diversi ambiti giuridici e della medicina<sup>18</sup>. Il costruendo diritto sportivo doveva evidenziare la singolarità di quello che andava figurandosi come un effettivo «sistema»<sup>19</sup>. Per il giurista frusinate molte nozioni non erano integralmente mutuabili dagli altri settori del diritto: «il concetto di colpa trova i suoi limiti in quello di prudenza» e non poteva «portarsi senza modificazioni sul campo sportivo dove la lotta accanita fra spazio e cronometro, l'anelito spesso eroico verso il primato, spingono l'atleta alle audacie più ardimentose». Segnalava che il pregiudizio arrecato «in occasione di pugilato o di lotta, fin dai tempi romani, ha avuto tutta una sua configurazione. Diritto, etica, consuetudine, contribuiscono a fare di questa lesione qualcosa di particolare nel sistema del diritto penale» come di settore<sup>20</sup>. Coglieva le peculiarità dell'apparato settoriale, ma nel distinguerlo da quello comune non ne oscurava le sovrapposizioni. I formanti del diritto dovevano fornire il loro apporto, adattando usi e categorie esistenti o plasmandone di nuove.

2. *Labili confini e costruzioni in itinere.* È da ritenersi probabile che, nel 1948, l'esigenza di sottolineare la discontinuità dalle scelte del passato e la volontà di sottrarre la pratica fisica da interventi indebiti avesse spinto i costituenti a tacere in materia di sport<sup>21</sup>. Nonostante il silenzio della Costituzione, Massimo Severo Giannini, nel 1949, elaborando le sue *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, confortato dal riconoscimento formale del principio pluralista nella crescita del novello apparato democratico-repubblicano, avvalorava che lo sport aveva dato vita ad un particolare ordi-

---

passione di una sparuta minoranza. Ma come, quando si moltiplicarono gli aerei, fu sentita la necessità di sistemare le questioni, alle quali la navigazione aerea poteva dar luogo, in un particolare sistema giuridico, così oggi che lo sport è diventato una forma fondamentale di educazione nazionale; impegnando capitali ingentissimi ed avendo milioni di destinatari delle norme sportive, si sente vivo il bisogno di un'opera di sistemazione e coordinamento di così vasta materia giuridica». ALBANESI, *Come nasce il diritto sportivo*, in *Il diritto sportivo*, 1940, 1, 8.

<sup>18</sup> Ivi, 9 ss.

<sup>19</sup> Cfr. ALBANESI, *Commento alla legge sull'ordinamento del Coni*, in «Il diritto sportivo», 1942, 3, 41 ss. e 1942, 4-5-6, 61 e ss.

<sup>20</sup> ALBANESI, *Come nasce il diritto sportivo*, cit., 9.

<sup>21</sup> Rispetto allo sport ed ai suoi innumerevoli benefici e virtualità non trovò attuazione quanto augurato da Pietro Calamandrei nella seduta del 4 marzo 1947: «la Costituzione avrebbe dovuto essere presbite, per guardare lontano». (L'auspicio dell'Accademico toscano è riportata da LACCHE, *La Costituzione italiana e il Buongoverno*, in *Giornale di Storia costituzionale*, 16, 2, 2008, 6). Sebbene in molti casi i Costituenti furono in grado di pensare effettivamente al futuro, andando oltre le contingenze o le storture del fascismo, in merito allo sport prevalse la prudenza, se non la paura. Cfr. Assemblea Costituente, XCVII, seduta pomeridiana di sabato 19 aprile 1947, Presidente Terracini, intervento, sul titolo II della parte I della Costituzione, dell'On. Pajetta, 3088 ss. tratto da [www.camera.it](http://www.camera.it).

namento giuridico<sup>22</sup>. Atteso che «dove si dettano norme per regolare conflitti d'interesse, e per attuare giustizia, ivi è diritto» ed «è solo l'applicazione dell'ipotesi dell'ordinamento che dà conto di questi speciali fenomeni giuridici»<sup>23</sup>. Il sistema sportivo, formatosi nel XX secolo, attraverso pratiche elitarie volte allo svago, all'addestramento e alla «sanità», era poi divenuto di massa e «si era arricchito di attività, norme ed organismi» mostrandosi in continua evoluzione<sup>24</sup>.

Che esistesse una normazione settoriale era realtà della quale anche la generazione più tradizionalista dei giuristi si stava persuadendo<sup>25</sup>. Per superare le divergenze con la legislazione statuale, Giannini suggeriva di distinguere l'attività motoria in tre aree: una retta solo dalle disposizioni del sistema sportivo; un'altra dal diritto generale; una intermedia ove le regolamentazioni potevano sovrapporsi, escludersi o confliggere<sup>26</sup>. Lo Stato non poteva disinteressarsi di quest'ultima, rinunciando alla gestione di ambiti sensibili ai valori proclamati dalla giovanissima Costituzione. Il Maestro romano osservava che, concretamente, molti conflitti erano dovuti all'imprecisa formulazione delle norme sportive, che spesso fornivano qualificazioni giuridiche dei fatti diverse da quelle contenute nelle leggi ordinarie, reputando dovuta o lecita una condotta altrove autorevolmente avversata. Lo stesso si verificava quando le previsioni facevano discendere discipline differenti nei due ordinamenti per la tutela dei diritti, o quando entrambi affermavano la competenza dei propri organi giurisdizionali. Era conscio che «vi sono casi nei quali i conflitti non si risolvono» producendosi un oggettivo «concorso di normazioni contrastanti». I suoi studi cavalcavano il proposito di predisporre la materia senza rimettere ogni scelta ai tribunali, atteso che tra gli «ordinamenti non sovrani» quelli in esame avevano un ruolo «di sommo interesse, per il loro carattere diffuso, per la loro superstatà, e per la penetrante effettività di talune misure e atti

<sup>22</sup> GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, 1-2, 10-28.

<sup>23</sup> Ivi, 14. L'identificazione tra fatto e diritto era il nucleo della dottrina del Santi Romano: «l'affermazione che lo Stato è ente giuridico, perché esiste, e dal momento in cui ha vita, è già implicita in questa teoria». Così TRIFONE, *L'istituzione e il suo motivo esistenziale*, cit., 57 ss., 63. Cfr. S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico* (1918), II, Firenze, 1945, 18 ss. e 170.

<sup>24</sup> L'augurio era «che altri voglia occuparsi *ex professo* dell'aspetto storico dell'ordinamento sportivo». Giannini, *Prime osservazioni*, cit., 16 ss.

<sup>25</sup> «I punti di maggior affioramento della normazione sportiva in quella statale sono stati quello dei fatti commessi in esercizio di attività sportiva che per le norme statali possono presentarsi come reati, e quello della efficacia personale e reale dei regolamenti delle attività e delle gare sportive». Ivi, 26.

<sup>26</sup> Regole del primo tipo erano quelle sull'edilizia sportiva e l'istruzione fisica nelle scuole, del secondo quelle sulle gare. Nella terza specie rientravano le norme inerenti la pubblica incolumità durante le competizioni o relative alle sanzioni.

giuridici che vengono posti in essere nel loro ambito». Avvisava che, «come tutte le normazioni», era ordinata in ‘sistema’ con principi generali: «tra essi un ruolo speciale è da attribuirsi al principio di lealtà. [...] che negli ordinamenti sportivi non è solo morale, ma soprattutto giuridico. [...] La particolare operatività propria delle misure sanzionatorie degli ordinamenti sportivi rende l’osservanza del principio grave e, per più aspetti, anche più effettiva di quella di alcune norme degli ordinamenti statali»<sup>27</sup>.

Nelle sue parole poteva cogliersi la fondata preoccupazione che nell’assetto plurale le ipotesi di disaccordo potessero acuirsi se la dottrina, le corti di giustizia ed il legislatore non avessero mostrato attenzione alle reciproche contaminazioni, assecondando le nuove istanze, ma anche adattando vecchi e recenti valori e priorità. Bisognava rendere noti i principi da porre alla base della rinnovata cultura della fisicità, individuando istituti ed interventi normativi appropriati<sup>28</sup>. L’opera ‘costruttiva’ ed esplicativa del diritto non appariva più rinviabile, le scelte politiche effettuate in un passato non ancora cenere avevano evidenziato le potenzialità dello sport, ma pure l’esigenza di controllarne gli esiti<sup>29</sup>.

3. *Valori rinnovati e contenuti etici.* Le guarentigie connesse alla tutela della persona incontravano resistenze laddove porre dei freni allo slancio competitivo sembrava snaturare lo sport ed i fini sino ad allora assegnatigli<sup>30</sup>. Nel 1953 la Cassazione statuì che non dovesse rispondere di lesioni il fantino che aveva investito due ragazzi che a fine gara stavano allontanandosi dal campo. Riconoscendo la presenza di rischi propri della competizione, ribadiva che ai concorrenti, come ai loro cavalli, non potevano imporsi «freni in contrasto con il fine per il quale si cimentano ed a cui vengono eccitati a dare il massimo rendimento»<sup>31</sup>. Tale orientamento influenzò taluni giudici di merito conducendo, nel ’58, il pretore di Pistoia a stabilire che lo sciatore, in sfida, non era tenuto a moderare la velocità in vista di un pericolo per l’altrui integrità, poiché tale

<sup>27</sup> Ivi, 28.

<sup>28</sup> Cfr. la l. 28 dicembre 1950, n. 1055, *Tutela sanitaria delle attività sportive*; BARBARITO MARANI TORO, *Sanità e medicina sportiva*, in *Novis. Dig.*, Torino, 1969, XVI, 484; ID., *Natura e fondamento dell’assicurazione contro gli infortuni nell’ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1969, 185.

<sup>29</sup> Cfr. BONETTA, *Il secolo dei ludi. Sport e cultura nella società contemporanea*, Roma, 2000; ULMANN, *Nel mito di Olimpia. Ginnastica, educazione fisica e sport dall’antichità a oggi*, a cura di Aleandri, Roma, 2004; PARISI, *Lo sport dalle origini alla nascita dell’olimpismo moderno*, in ID., *Sport e diritti della persona*, Torino, 2009, 25 ss.

<sup>30</sup> Così pure il Trib. Firenze, 09 dicembre 1954, in *Arch. giur. circol.*, 1956, 465.

<sup>31</sup> Cass., Sez. III, 26 gennaio 1953, in *Cass. pen.*, 1953, 1, 174.

contegno era «contrario agli scopi sportivi che la pratica in questione tende a conseguire, ovvero percorrere la pista di discesa nel minor tempo possibile»<sup>32</sup>. Nonostante tali indirizzi ancorati alle argomentazioni tradizionali, dalla primissima età repubblicana nella magistratura apparve una linea interpretativa disposta ad assumere un atteggiamento più garantista. Dalle pronunce emergeva la complessità delle funzioni acquisite: se da una parte si poneva la tutela dell'integrità della persona secondo i dettami della Carta, dall'altra a controbilanciarla non vi era un bene esplicitamente protetto da disposizioni dello stesso rango tuttavia, ampiamente apprezzato, degno di ottenere un riconoscimento indiretto. Per la *iuris prudentia* l'esercizio dello sport andava raccomandato attese le sue 'virtuosità', da promuovere sin dove possibile e senza stravolgere le scelte di rinnovamento statuite<sup>33</sup>. Alla luce delle non marginali interferenze tra l'ordinamento generale e lo sportivo, si riduceva l'ampiezza del perimetro di legalità ereditata dal passato intorno all'attività agonistica, riadattandola alla novella sensibilità giuridica<sup>34</sup>. Tale reiterato approccio ha così consentito di circoscrivere le fattispecie in cui la lesione va tollerata<sup>35</sup>, distinguendo gli sport in cui la violenza fa parte delle regole del gioco (lotta)<sup>36</sup> da quelli ove può solo di fatto aversi (calcio)<sup>37</sup>.

L'orientamento in ascesa<sup>38</sup> portò la Corte d'appello di Milano a puntualizzare che «la generale liceità della boxe non può conferire un crisma di legittimità a qualunque incontro pugilistico, se questo si svolge in maniera non del tutto ortodossa»<sup>39</sup>. Emergeva con forza la necessità del costante rispetto dell'altrui

<sup>32</sup> Pret. Pistoia, 07 luglio 1958, in *Riv. dir. sport.*, 1959, 146.

<sup>33</sup> Così il Trib. Milano, 17 luglio 1967, *Pastori c. Foschi*, in *Nuovo diritto*, 1968, 245.

<sup>34</sup> Cfr. Trib. Monza, 21 settembre 1947, in *Riv. dir. sport.*, 1957, 443.

<sup>35</sup> Cfr. la ricostruzione di SCIANCALEPORE, *L'illecito sportivo*, cit., 259; SIMONE, *Lo sport come ordinamento*, cit., 119 e ss.

<sup>36</sup> L'adesione all'incontro presuppone l'assunzione di una condotta aggressiva e la coscienza della probabilità di subire danni (c.d. accettazione del rischio). La giurisprudenza ha richiesto specifiche cautele. Cfr. Proc. Rep. Trib. Roma, 31 dicembre 1948, in *Riv. dir. sport.*, 1949, 1-2, 54 e ss., con nota di ONESTI, *Osservazioni sulla responsabilità per la morte o le lesioni prodotte in un incontro di pugilato*, App. Milano, 14 ottobre 1960, in *Riv. dir. sport.*, 1961, 196, con nota critica di ROSI CAPPELLANI, *In tema di responsabilità negli allenamenti per combattimenti di pugilato*; Cass., Sez. IV, 22 novembre 1961, in *Giur. it.*, Rep., 1962, v. *Omicidio colposo*, 12; in *Riv. giur. circ. tras.*, 1962, 507.

<sup>37</sup> Cass., Sez. un., 13 novembre 1958, n. 3702, in *Riv. dir. sport.*, 1961, 74, con nota di PASCASIO, *Sul rischio sportivo*. Cfr. Cass., Sez. II, 09 ottobre 1950, in *Riv. dir. sport.*, 1950, 1-2, 107. SIMONE, *Lo sport come ordinamento*, cit., 122 ss.

<sup>38</sup> Trib. Roma, 31 dicembre 1948, cit. Cfr. App. Roma, 14 gennaio 1952, in *Arch. Pen.*, 1952, II, 435; Pret. Arezzo, 19 gennaio 1961, in *Riv. dir. sport.*, 1962, 77; Trib. Bari, 22 maggio 1963, in *Giur. merit.*, 1964, II, 71.

<sup>39</sup> Fu punito un pugile esperto contrapposto ad un principiante poiché, disattendendo le istruzioni dell'allenatore, lo aveva colpito provocandone la morte. App. Milano, 14 ottobre 1960 e Cass., Sez. IV,



incolumità, con un accresciuto interesse per le cautele che avrebbero dovuto accompagnare la prestazione agonistica e contenerne i rischi<sup>40</sup>. Fu indicato sempre più nettamente, come utile parametro di valutazione, l'osservanza delle regole tecniche congiunta alle leggi generali dello Stato.

Tali pronunce nella prospettiva storico-giuridica presentano un indubbio significato simbolico e valoriale: i risultati raggiunti nella boxe durante il fascismo erano stati strepitosi poiché i suoi campioni, come quelli del calcio, avevano impersonato la potenza nazionale, confermando un prestigio da favorire ad ogni costo. Porre dei freni ai 'miti' del regime<sup>41</sup> appariva assolutamente inimmaginabile. Nel giovane ordine costituzionale l'atleta, invece, se si fosse accorto che la sfida diveniva pericolosa, avrebbe dovuto «attenuare i colpi» o anche «porre fine al combattimento». Per il Tribunale di Roma era esente da responsabilità «quando l'incontro è autorizzato e conforme ai regolamenti ed ottemperi, altresì, alle norme di comune prudenza, terminando la lotta se imprudente per l'altrui integrità»<sup>42</sup>. Rispetto al calcio<sup>43</sup>, nel 1950 la Cassazione precisò che l'atleta, oltre ad osservare le regole tecniche, doveva controllare la sua azione in ogni momento della gara, attenendosi ai canoni della prudenza, diligenza, perizia. I capisaldi della colpa, così come ricostruiti nel lungo dibattito penalistico<sup>44</sup>, iniziavano ad imporsi anche nell'agonismo. Il sistema sportivo veniva esortato a rimodellarsi, mutuando dall'ordinamento giuridico generale «il senso vigile ed umanitario del rispetto dell'integrità e della vita

---

22 dicembre 1961, cit.

<sup>40</sup> Cfr. Trib. Milano, 14 gennaio 1985, in *Foro it.*, 1985, II, 218.

<sup>41</sup> SIMONE, *Lo sport come ordinamento*, cit., 124 ss.

<sup>42</sup> Trib. Roma, 31 dicembre 1948, cit. Determinatasi una condizione di inferiorità del rivale, per cause occasionali o per colpi ricevuti, l'altro doveva contenere la sua azione per non incorrere in rimprovero. Cfr. Trib. Monza, 21 settembre 1947, App. Roma, 14 gennaio 1952, App. Milano, 14 ottobre 1960, Pret. Arezzo, 19 gennaio 1961, Cass., 22 novembre 1961, Trib. Bari, 22 maggio 1963, cit.

<sup>43</sup> Cfr. MORRIS, *The soccer tribe*, Londra, 1981, trad. it., *La tribù del calcio*, a cura di Del Buono, Milano, 1982, 27. BERRA, *Dello stile nel football*, in *Lo Sport Fascista*, 1929, II, I, 98 ss. La subordinazione dello sport di massa alla politica nei regimi totalitari, il rilievo economico capace di intaccarne la natura pedagogica e relazionale, nonché di intrattenimento, sono temi esaminati da MINERVA, *Il corpo in scatola*, in *Coroginnica. Saggi sulla ginnastica, lo sport e la cultura del corpo*, a cura di Noto, Rossi, Roma, 1992, 312 ss.

<sup>44</sup> Cfr. DELITALIA, *Il fatto nella teoria generale del reato*, Padova 1930, 83 ss.; BELLAVISTA, *Il problema della colpevolezza*, Palermo, 1942, 133 ss.; GROSSO, voce *Responsabilità penale*, in *Noviss. Dig. it.*, XV, Torino, 1968, 707 ss.; ROSS, *Colpa, responsabilità e pena*, (trad. it.), a cura di Bendixen, Lucchini, Milano, 1972, 95; ROXIN, *Sul problema del diritto penale della colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, 16 ss.; FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990, 668; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2007, 275 ss.; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2007, 286.

dell'avversario e dei terzi» ed adottando «le precauzioni che escludono un pericolo manifesto per i rivali»<sup>45</sup>.

In armonia con le linee ispiratrici dell'aggiornato assetto anche di profilo etico, la gara non doveva essere vissuta come un 'combattimento', ma come un 'confronto' in cui l'altro non era il nemico da abbattere, al fine di dimostrare la potenza dello Stato e dei suoi atleti, ma un avversario-collega da salvaguardare. Solo una regolare sfida avrebbe consentito quella crescita personale, prima che sportiva, conforme ai rinnovati fini dell'agire umano (sia in forma individuale che collettiva)<sup>46</sup>. Tali canoni interpretativi destrutturarono la dimensione conflittuale che aveva spinto a definire lo sport come un gioco di guerra in tempo di pace<sup>47</sup>. Si promosse l'idea che in ogni disciplina si ha bisogno dell'altro per gareggiare, stringendo il patto di osservare le regole per avvalersi di un parametro condiviso con cui valutare la *performance* quantificando le differenze atletiche.

Se le società moderne considerano l'agonismo come strumento di integrazione sociale, fu a metà del Novecento che comparvero costruzioni concettuali pertinenti a siffatti contenuti etici<sup>48</sup>, tuttavia non senza tentativi volti ad attenuare le «cautele doverose»<sup>49</sup> ed il loro contenuto giuridico e morale<sup>50</sup>. Definirle

<sup>45</sup> Cass., 09 ottobre 1950, in *Giust. pen.*, 1951, II, 230, con commento critico di ALTAVILLA, *Responsabilità colposa in una partita di calcio*, ed altro benevolo di BERLINGUER, *Competizioni sportive e legge penale*, in *Giur. it.*, 1950, II, 314, con nota di CORDERO, *Appunti in tema di violenza sportiva*, favorevole al principio delle «cautele doverose». La sentenza si può leggere anche in *Resp. civ. prev.*, 1951, 534, con nota di CECCHI, *Lesioni colpose nelle partite di calcio*, contrario alla specifica prudenza, «gabbia» o «camicia di forza» dell'incontro agonistico.

<sup>46</sup> Cfr. GELPI, *Parlamento, governo, pugilato e norme sportive*, in *Amm. it.*, 1969, 125.

<sup>47</sup> Cfr. VEBLEN, *Teoria della classe agiata*, Milano 1969.

<sup>48</sup> Cfr. MONTONARO, *La liceità dello sport del pugilato*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, 305; DI STEFANO, *Note in tema di pugilato*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, 315. La riflessione giuridica, oltre che congegnato adeguati parametri di diritto, ha messo in luce il carattere educativo (nelle scuole) e rieducativo (in ambienti come le carceri) dell'attività fisica. Sulle esigenze educative dei detenuti, specie minorenni e giovani, e sulla valorizzazione, anche normativa, nell'esecuzione della pena di attività e misure volte alla responsabilizzazione, alla socializzazione e alla promozione della persona, si è a più riprese efficacemente soffermato il professor Luigi Kalb. Da ultimo, KALB, *L'esecuzione penale a carico dei minorenni dopo la riforma apportata dal D.Lgs. n. 121/2018*, in *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, a cura di Corso, Milano 2019, 573-619.

<sup>49</sup> Cfr. la giurisprudenza che ha escluso la responsabilità in caso di violazione della regola dell'attività svolta qualora l'atto vi sia funzionalmente connesso (Cass. civ., sez. III, 08 agosto 2002, n. 12012, in *Foro it.*, 2003, I, 168; Cass., 22 ottobre 2004, n. 20597, in *altalex.com.* (consultato il 28 gennaio 2020). Il rischio consentito in una gara può comprendere l'eventualità del fallo, quindi può essere scriminata l'azione non rispondente alle regole, purché non si traduca in disprezzo dell'incolumità altrui (App. Firenze, 17 gennaio 1983, in *Giur. merit.*, 1984, 1209, ed ivi, *contra*, Trib. Firenze, 30 marzo 1982 e la nota di DINACCI, *Violenza sportiva e liceità penale: un mito da superare*).

<sup>50</sup> Cfr. Cass., Sez. II, 09 ottobre 1950, cit.; Cass., Sez. IV, 22 maggio 1967, in *Riv. dir. sport.*, 1968, 487. Cfr. CAIANIELLO, *L'obbligo delle cautele doverose nell'attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1976, 218;

«gabbie» capaci di intrappolare l'atleta equivaleva ad indicare che la prudenza contrastasse con l'audacia dell'azione di gara. Questa era chiamata a misurarsi con situazioni rischiose, il cui superamento continuava a vivificare l'essenza stessa dello sport. Non che ogni mezzo o contegno potesse essere giustificato: un corpo di regole, codificate e non<sup>51</sup>, rilevanti in entrambi i sistemi, emergeva come il frutto di un notevole lavoro interpretativo. In quel perimetro l'atleta doveva trovare la via da seguire per allontanarsi da visuali superate e conformarsi a canoni divenuti imprescindibili: liceità sportiva, regolarità della gara, correttezza dell'atleta. L'etica non solo assumeva ruolo centrale nel risanamento sportivo ed umano, ma acquisiva specifici contenuti giuridici mediante una regolamentazione, frutto di costante interazione, destinata a divenire sempre più nitida ed efficace<sup>52</sup>.

4. *Anni cruciali: il 'rischio sportivo' tra coordinamento e compromesso.* La presunzione di liceità dell'azione sportiva, a metà del XX secolo, tendeva ad assestarsi sulla convinzione che la pratica motoria non potesse sottrarsi ai principi chiamati a guidare l'attività tecnica in ogni sua manifestazione e che ad essi occorresse riferirsi per stabilire l'ammissibilità di un comportamento<sup>53</sup>. Le peculiarità stesse del sistema sportivo comunque non si sono sottratte a soluzioni di compromesso. Con l'elaborazione del concetto di «rischio consentito», la *scientia iuris* ha immaginato che il grado di pericolo della disciplina sportiva e la sua accettazione dovessero guidare il giudizio di responsabilità, graduando la categoria a seconda dell'attività fisica praticata ed esaminando la colpevolezza rispetto alla violazione della *lex artis*. In proposito, la Cas-

---

ID., *I destinatari della scriminante sportiva* in *Riv. dir. sport.*, 1977, 220, ivi anche DINI, *L'atleta e i limiti del rischio*, 62.

<sup>51</sup> Il primo Regolamento del gioco calcio fu redatto nel 1863 dall'Ifab (*International football association board*) e la Fifa (*Fédération Internationale de football association*, nata nel 1904) dichiarò di aderirvi. Le federazioni nazionali possono non uniformarsi, purché non operino modifiche sostanziali. In armonia con il Manuale gioco calcio italiano, sono emerse regole di matrice giurisprudenziale. Cfr. FRATTAROLO, *Lo sport nella giurisprudenza*, in *Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata*, diretta da Rotondi, Padova 1979, 418 ss.

<sup>52</sup> Nell'art. 1, l. 23 marzo 1981, n. 91, «l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero». Nell'art. 1, co. 1, del Codice di giustizia sportiva della Fige, tra i doveri ed obblighi generali, è previsto di «mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale». SCIANCALEPORE, *L'illecito sportivo*, cit., 248.

<sup>53</sup> Per l'evoluzione del c.d. «rischio sportivo» cfr. BONASI BENUCCI, *Il rischio sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1955, 422; DINI, *L'atleta e i limiti del rischio*, cit., 62. Cass., Sez. un., 13 novembre 1958, cit., Cass., Sez. III, 10 luglio 1968, n. 2414, in *Resp. civ. prev.*, 1969, 335.

sazione ha ritenuto di riscontrare la rilevanza della condotta quando il soggetto mancasse di attenersi alle regole, comprese quelle di ‘prudenza e cautela’, elaborate per ciascuno sport<sup>54</sup>. Tra le pieghe del silenzio normativo, in presenza di violazione dei precetti dovuta non ad un intento lesivo, ma legato alla competizione, si è ritenuto che dovesse escludersi il reato doloso, aggiungendo che per configurare la colpa bisognava verificare il superamento del ‘pericolo accettato’. La scriminante operava in caso di inosservanza delle regole, «purché non venga superato il rischio consentito relativo a quella pratica ed al quale l’atleta consente nel momento in cui vi partecipa»<sup>55</sup>. L’elaborazione della figura dell’‘illecito sportivo’<sup>56</sup> ha suffragato che l’infrazione settoriale potesse non coincidere con la penale e che non fosse necessariamente illegale il contegno non rispettoso delle regole agonistiche, ammettendo però che il giudice statale non le dovesse trascurare, almeno come metro di valutazione delle condotte<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup> Cass., Sez. II, 09 ottobre 1950, Cass., Sez. un., 13 novembre 1958, cit. Che le regole potessero variare a seconda della situazione, in base al c.d. ‘agente modello’, emerse già in Proc. Rep. Trib. Roma, 31 dicembre 1948, cit., con una differente modulazione della carica agonistica a seconda che si trattasse di un incontro amichevole o tra professionisti. Cfr. App. Milano, 14 ottobre 1960, Cass., Sez. IV, 22 novembre 1961, cit.; Cass., Sez. IV, 25 febbraio 2000, n. 2286 e Cass., Sez. V, 06 ottobre 2006, n. 3357, in CARINGELLA, MAZZAMUTO, MORBIDELLI, *Manuale di diritto penale*, cit., 737.

<sup>55</sup> In virtù di un’interpretazione analogica, *in bonam partem*, sono state individuate alcune cause di giustificazione, tra le quali l’attività sportiva. Cfr. App. Roma, 14 gennaio 1952, Pret. Arezzo, 19 gennaio 1961, Cass. Sez. IV, 22 maggio 1967, App. Firenze, 17 gennaio 1983, cit. Non è mancata giurisprudenza che ha distinto tra infrazione delle regole che configura un reato doloso, volto ad arrecare pregiudizi, o colposo, per conseguire in forma antisportiva un obiettivo agonistico con coincidenza tra illecito sportivo e penale. Cfr. Cass. Sez. V, 23 maggio 2005, n. 19473, in CARINGELLA, MAZZAMUTO, MORBIDELLI, *Manuale di diritto penale*, cit., 735, 738.

<sup>56</sup> L’illecito sportivo è stato concettualmente distinto dall’indebito civile e dal reato penale. Coinvolge soggetti tenuti all’osservanza dell’ordinamento settoriale (VIGORITA, *Relazione al convegno su illecito penale ed illecito sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, 164 ss.). Per inquadrarlo si è fatto riferimento all’inosservanza di obblighi o divieti contenuti nei regolamenti federali, comportanti sanzioni amministrative sportive o responsabilità disciplinare. SCIANCALEPORE, *L’illecito sportivo*, cit., 249 ss. GRASSANI, *Il nuovo statuto Figg tra passato e futuro*, in *Riv. dir. econ. sport.*, 2007, 1, 11-25; SIMONE, *Lo sport come ordinamento*, cit., 138 ss.

<sup>57</sup> La violazione dei regolamenti di settore nella materia strettamente tecnica di uno sport per sua natura respinge l’intervento giudiziario statale. I tesserati si obbligano ad adire gli organi interni per le contese attinenti all’attività sportiva, conferendo ad un collegio arbitrale le liti non attribuite agli organi federali (clausola compromissoria). Tuttavia molti illeciti, pur gestiti dalla giustizia sportiva, non possono escludere l’intervento dello Stato. SCIANCALEPORE, *L’illecito sportivo*, cit., 254 ss. I rapporti tra questi ordinamenti sono ispirati all’autodeterminazione di ciascuno in ordine alla rilevanza da attribuire alle condotte. Cfr. CARABBA, *Illecito sportivo e illecito penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, 186 ss. LUISO, *Commento alla legge n. 401/1989*, in *Leg. pen.*, 1990, 97.

Poiché la pratica motoria, con le sue dinamiche riguardanti diversi soggetti, può produrre molteplici fattispecie di imputabilità, penali<sup>58</sup> e civili<sup>59</sup>, ciascuna bisognosa di essere soppesata nello specifico, la riflessione giuridica ha individuato un punto saldo per le sue ricostruzioni, privilegiando una categoria dotata di sostanziale elasticità. Il rischio sportivo, sulla spinta di una secolare tradizione, è stato assimilato ad una sorta di principio immanente all'ordinamento inserendo l'attività atletica in un'area per lo più 'scriminata'<sup>60</sup>. Tale argomento, ancorato alla lealtà contenuta nella norma tecnica<sup>61</sup> e di per sé appannaggio del sistema settoriale, ai fini generali ha indotto all'irrelevanza del fatto collocato al di sotto della soglia «normale» consentita<sup>62</sup>. Intanto, tra gli

<sup>58</sup> Il criterio del collegamento funzionale della condotta lesiva all'azione di gioco non è appagante in sede penale, in quanto legittima condotte che violano regole cautelari (dello specifico gioco), tali da integrare la colpa di cui all'art. 43 c.p. Cfr. Cass., Sez. III, 08 agosto 2002 n. 12012, cit. La Cass., Sez. V, 23 maggio 2005, n. 19473, ha ritenuto che si è in presenza di un reato colposo «quando la violazione delle regole tecniche avviene nel corso di un'ordinaria situazione di gioco ed è finalizzata non ad arrecare pregiudizi all'avversario, ma ad un obiettivo agonistico».

<sup>59</sup> Per quel che concerne la responsabilità civile dell'atleta è stato talvolta sostenuto che non sussiste imputabilità se, pur attuata la trasgressione, l'atto sia concatenato alla dinamica dell'azione. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, 46. Cfr. Cass., Sez. III, 26 gennaio 1953, cit.; Cass., Sez. I, 20 novembre 1973, in *Riv. dir. sport.*, 1975, 273 ss. Il nesso funzionale non esclude la responsabilità qualora sia impiegata una violenza discordante con le caratteristiche dello sport, con l'ambito nel quale si svolge o con i requisiti degli atleti (cfr. Cass., Sez. III, 08 agosto 2002, n. 12012 e Cass., Sez. III, 30 marzo 2011, n. 7247). SIMONE, *Lo sport come ordinamento*, cit., 140 e ss.

<sup>60</sup> Cass., Sez. un., 13 novembre 1958, n. 3702, cit., edita anche in *Foro it.*, Rep. 1959, *Resp. civ.*, 210, ove afferma che «l'esercizio di attività agonistiche comporta che debbano ricadere sui partecipanti gli eventuali danni sofferti in conseguenza dell'alea normale allo svolgimento delle attività medesime, ma non anche i danni non riconducibili entro i limiti del rischio normale dell'esercizio sportivo»; cfr. App. Roma, 14 gennaio 1952 e Pret. Arezzo, 19 gennaio 1961, cit. Così anche Cass., Sez. V, 02 giugno 2000, n. 8910, in *Riv. pen.*, 2000, 1148; CHINÈ, *Illecito sportivo e responsabilità penale: i nuovi confini di una scriminante non codificata*, in *Riv. dir. sport.*, 2000, 142 e ss.

<sup>61</sup> Cfr. Cass., Sez. V, 02 maggio 1993: «l'autore della lesione, che sia stato rispettoso delle regole e del dovere di lealtà, non sarà perseguibile perché non può dirsi superata la soglia del rischio consentito». Si possono verificare violazioni involontarie, dovute all'incapacità di interrompere l'azione volta ad ostacolare l'avversario, in tali casi si concreta un 'illecito sportivo' sanzionato dai regolamenti. Quando il fallo si verifica perché il giocatore viola volontariamente le regole, non agendo con lealtà, egli è penalmente perseguibile. Se il fatto si compie nel corso del gioco e l'infrazione è dovuta all'ansia di risultato il fallo sarà colposo. Cass., Sez. V, 02 dicembre 1999, n. 1951, in *www.altalex.com* (consultato il 29 gennaio 2020); Cass., Sez. IV, 20 giugno 2001, n. 24942: «quando venga posta a repentaglio coscientemente l'incolumità del giocatore - che si attende un comportamento rude, ma non sleale fino al disprezzo per l'altrui integrità - si supera il rischio consentito, con responsabilità per dolo o colpa».

<sup>62</sup> Gli operatori del diritto hanno acclarato i concetti di 'lealtà sportiva' e di 'rischio consentito'. Pur non intromettendosi nella zona 'franca', il loro intervento, quando ritenuto necessario, ha fatto acquisire rilievo generale al comportamento dell'atleta, ribadendo la necessità del rispetto dell'ordine pubblico e della gerarchia di valori rintracciabile nella Carta. Cfr. Cass., Sez. V, 23 maggio 2005, n. 19473, in *Resp. civ. prev.*, 2005, 1034, con nota di FACCI, *La responsabilità del partecipante ad una competizione sportiva*; MIRRA, *Configurabilità giuridica della 'violenza sportiva' e dell'area del rischio consentito*, in *Nuo-*

anni '50 e '60 del Novecento, per meglio coordinare i due sistemi, la giurisprudenza ha ammesso che i regolamenti federali andavano correlati ai comuni canoni di valutazione della responsabilità e che il loro valore di norme specifiche fosse fissato anche allo scopo di prevenire danni. Per vagliare la punibilità, i giudici hanno ritenuto rassicurante riferirsi al parametro delle regole tecniche, conformemente all'art. 43 c.p. che, nel definire il reato colposo, rimanda all'inosservanza di «discipline», tra cui proprio la sportiva. La sentenza resa dal Trib. di Bari, nel marzo del 1958<sup>63</sup>, rivendicò la funzione integrativa delle disposizioni sportive rispetto ai principi attinenti all'ordine pubblico, tra cui quello del *neminem laedere*. «L'esercizio delle attività sportive, quando conforme all'ordinamento particolare, genera rapporti legittimi che, per essere di natura essenzialmente tecnica e volontaria, sono assistiti da una presunzione di liceità, la quale viene meno di fronte alla sussistenza di contrari elementi di carattere obiettivo». Specificava che in ogni pratica fisica era insito un pericolo per il quale dovevano predisporre cautele a salvaguardia dei partecipanti; la norma tecnica disciplinava l'impiego dei mezzi necessari al raggiungimento delle finalità sportive, non si sovrapponeva e non poteva annullare la generale. Si rimarcava che quello sportivo era un particolare, ma non trascurabile, sistema giuridico<sup>64</sup> da coordinare allo statale<sup>65</sup>.

---

*vo diritto*, 2006, 440 ss. Il perimetro del rischio consentito è stato ancorato al rispetto delle regole (o alla loro inosservanza involontaria) in presenza di regolamenti sportivi, misurato invece in base alla diligenza e prudenza in caso di loro assenza o quando il danno è avvenuto durante gli allenamenti. Cfr. Trib. Milano, 14 gennaio 1985, in FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005, 412; Trib. Ivrea, 12 luglio 2005, in *Foro it.*, 2006, II, 318; Cass. civ., Sez. III, 27 ottobre 2005, in *Foro it.*, 2006, I, 1465.

<sup>63</sup> Trib. Bari, 31 marzo 1958, in *Arch. giur. circol.*, 1958, 1047.

<sup>64</sup> Per l'unicità dell'ordinamento, Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, trad. di Cotta e Treves, Milano, 1959. Per la pluralità dei sistemi giuridici, S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, III, Firenze, 1977, 106. DI NELLA, *La teoria della pluralità degli ordinamenti sportivi. Analisi critica dei profili teorici e delle applicazioni al fenomeno sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, 5. SCIANCEPORE, *L'illecito sportivo*, cit., 245 ss., ha segnalato che nello sport si registra il passaggio da una concezione 'vetero-statalista', favorevole alla natura pattizia delle norme, alla riconosciuta convivenza nello Stato di una pluralità di apparati giuridici, dando dignità alla disciplina; già CASSESE, *Istituzione: un concetto ormai inutile*, in *Politica del diritto*, 1979, 1-2,59. Autonomia del sistema sportivo non poteva significare indifferenza reciproca tra sistema generale e settoriale. GIANNINI, *Prime osservazioni*, cit., 10-28. Circa l'ammissione di quello sportivo da parte dell'ordinamento statale la giurisprudenza è stata incisiva, Cass., Sez. II, 02 aprile 1963, n. 811, in *Foro it.*, 1963, I, 895; Cass., Sez. III, 11 febbraio 1978, n. 625, in *Foro it.*, 1978, I, 862. Cfr. LUBRANO, *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in *Lineamenti*, cit., 49.

<sup>65</sup> La coesistenza di norme sugli eventi sportivi doveva risolversi in un rapporto di integrazione, la valutazione della materia andava «collocata nel binario tracciato dalla disciplina di settore, ma entro i limiti segnati dal rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento costituzionale». I regolamenti delle federazioni dovevano avere «valore complementare e sussidiario rispetto alla norma penale, ex art. 16 c.p., fonte

5. *La prova del delitto sportivo*. La Pretura di Bari, occupandosi di un fallo che durante l'incontro Bari-Milan del 25 dicembre '60 aveva causato lesioni ad un calciatore, conferì nuova linfa al dibattito inerente la fisionomia ed i presupposti del 'delitto sportivo' incidendo, di riflesso, sul tema dell'interferenza-coordinamento tra sistemi giuridici. Il commento autorevole di Aldo Pannain, subentrato a suo padre Remo alla guida, come vicedirettore, dell'*Archivio penale*, ne sottolineava tutta la problematicità<sup>66</sup>.

La pronuncia confermava quanto negli ultimi anni già avevano statuito le Sezioni Unite<sup>67</sup>, chiarendo che «l'indagine sulla responsabilità penale derivante da lesioni personali avvenute in occasione di una competizione sportiva va accentrata vuoi sul rispetto delle regole che disciplinano il giuoco e dei criteri di perizia e di prudenza che debbono essere rispettati dagli atleti nella pratica sportiva (la cui violazione volontaria comporta responsabilità a titolo di colpa), vuoi sull'intenzionalità del fallo (che, ove s'accompagna alla volontà di ledere, porta a responsabilità a titolo di dolo)»<sup>68</sup>. Garantendo le esigenze di difesa ed il raccordo tra verità sostanziale e processuale, si premurava di aggiungere, in maniera innovativa, che «nella predetta indagine il giudice può giovare di una ripresa cinematografica, purché la stessa presenti sufficienti garanzie di veridicità». Siffatto strumento poteva rafforzare le risultanze probatorie, nella fase istruttoria e dibattimentale, atteso che consentiva di ripercorrere accuratamente lo svolgimento e la 'dinamica' del gioco, portando il magistrato ad accertare «con sufficiente certezza» la responsabilità del calciatore 'fallosi' in danno dell'avversario.

Nella fattispecie in esame, ripresi cinematograficamente scorci della gara da operatori della Rai-TV e consegnate le pellicole all'autorità inquirente, sussistevano «elementi particolarmente certi ai quali attingere per la conoscenza e

---

primaria e inderogabile di diritto pubblico, posta a tutela dei valori della Carta». Trib. Bari, 31 marzo 1958 e Cass., Sez. un., 13 novembre 1958, cit. Cfr. Trib. Milano 01 marzo 1967, in *Riv. dir. sport.*, 1967, 138.

<sup>66</sup> Il prof. avv. Aldo Pannain, nato a Montesarchio (Bn) nel 1928, figlio del prof. avv. Remo Pannain, ordinario di diritto penale nell'Università di Napoli Federico II, da aprile 1967 al 1992 è stato direttore responsabile e proprietario della Rivista giuridica *Archivio penale*. Nel 1964 ottenne l'abilitazione alla libera docenza in diritto penale presso l'Università di Roma con il volume *La condotta nel delitto di maltrattamenti*, Napoli 1964. Dal gennaio 1968 al 1986 è stato consigliere dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma. Dal 1995 componente della Commissione del Ministero della giustizia per le verifiche elettorali e la proclamazione degli eletti al Consiglio Nazionale Forense ed alla Cassa di Previdenza degli avvocati. MANNA, *In ricordo del prof. avv. Aldo Pannain*, in *Arch. Pen.*, III, 2017, 733.

<sup>67</sup> Cass., Sez. un., 26 febbraio 1955, ric. Cicinelli, in *Arch. pen.*, 1955, II, 234.

<sup>68</sup> Pret. Bari, 9 marzo 1962, in *Arch. pen.*, 1962, II, 665 ss.

deliberazione dei fatti posti a fondamento della accusa e, ad un tempo, per una più rigorosa valutazione delle deposizioni testimoniali». Apparivano da respingere le riserve della difesa sul valore probatorio degli inserti acquisiti agli atti processuali, in quanto si trattava «di riproduzione cinematografica dei fatti eseguita non da un qualsiasi privato, ma dagli operatori della Rai-TV, ente che sotto il controllo statale espleta un pubblico servizio»<sup>69</sup>.

La Pretura osservava che il filmato della partita era stato «teletrasmesso» il giorno seguente, nel corso della «rubrica Telesport», e che la denuncia del danneggiato era partita rivedendola sullo schermo con la conferma dell'illiceità della condotta. Andava esclusa ogni manomissione, «altrimenti la disamina dell'azione non sarebbe apparsa così naturale e ritmica». Dunque, «sia sotto il profilo della insospettabilità e natura giuridica dell'ente da cui l'inserto proviene, sia per l'epoca non sospetta nella quale l'inserto stesso fu reso pubblico con la trasmissione televisiva», non vi era alcuna ragione per rinunciare ai sicuri vantaggi probatori.

La proiezione in giudizio consentiva di ricostruire lo sviluppo del contegno di gioco, conclusosi «con l'atterramento» di un atleta ad opera di un altro, con un'efficacia ed immediatezza «pari a quella del testimone oculare», con la possibilità, in virtù dei reiterabili esami, «di cogliere particolari che anche al più acuto degli osservatori possono sfuggire nella percezione di un evento della durata di pochi attimi». Consentiva l'emersione di ulteriori circostanze di fatto relative al contatto/scontro tra atleti, ma anche precedenti a tale evento, utili per una valutazione complessiva dell'azione agonistica e della fattispecie di reato.

Sulla possibilità di accertare attraverso filmati la condotta sportiva è ancora in corso un appassionato dibattito. Autorevole dottrina, pur non potendo tacere gli inevitabili vantaggi in termini di giustizia e garanzie, si è schierata contro l'introduzione della moviola in campo che accerti e corregga in tempo reale l'eventuale errore dell'arbitro. Secondo Giuseppe Sorgi l'uso o, meglio, l'abuso di simili mezzi da parte di soggetti terzi rivelava un risvolto dannoso, come nocive devono essere considerate le trasmissioni televisive che, nell'applicazione della regolamentazione, affidano la certezza interamente agli strumenti tecnologici. Di siffatto atteggiamento, che sminuisce il ruolo della classe arbitrale, si è criticato l'effetto di condurre allo scollamento tra la base, costituita dai tifosi-appassionati, e il vertice, le istituzioni sportive, per far spa-

---

<sup>69</sup> Così Cons. St., 16 giugno 1942; Cass., Sez. III, 31 settembre 1953; tutte richiamate in Pret. Bari, 9 marzo 1962, cit., 666.



zio ad altri interessi capaci di screditare l'intero mondo dello sport ed impattando la sua autonomia organizzativa<sup>70</sup>.

In ogni caso, la pionieristica sentenza descrivendo, ai fini della responsabilità, l'*iter* seguito dalle corti nella ricostruzione di ciascun 'elemento' del delitto ne precisava la sequenza, caldeggiando già negli anni '60 l'utilità dei filmati nell'acclarare vicende e contegni che coinvolgevano entrambi gli ordinamenti. «Non può dubitarsi, infatti, che l'indagine debba essere in primo luogo rivolta ad accertare, con la maggiore precisione, i fatti materiali nei quali si è concretato il comportamento dell'imputato: sì da poter poi, con un processo squisitamente interpretativo, stabilire se, alla stregua delle norme che regolano in generale o in particolare la materia, esso sia rimasto nel campo del lecito o abbia invece violato un precetto penalmente sanzionato». Dopo aver assodato il fatto che il giocatore del Milan con intervento scorretto colpì il ginocchio dell'atleta del Bari, occorre dunque valutare la condotta sotto il profilo non più della sola causalità, ma della sua liceità per l'ordinamento.

In sentenza era stato osservato che «il fenomeno fu considerato dal diritto romano che, esaltando il movente, escludeva la '*iniuria*' ove la lesione fosse cagionata durante il giuoco ('*dum certat*', D. 47, 10, 3, 3) e sanciva la inapplicabilità della *lex Aquilia* nei combattimenti sportivi perché il danno si verificava non '*iniuriae gratia*' ma '*gloriae causa et virtutis*' (D. 9, 2, 7, 4), e dal diritto intermedio che si adeguò sostanzialmente a tale disciplina». Con l'accrescersi della popolarità dello sport, venivano ora ad assumersi posizioni diverse sulla responsabilità, «dovendo trarre dai principi generali dell'ordinamento giuridico (mancando una disciplina che, come nel diritto romano, esplicitamente dichiara la liceità o meno dei fatti lesivi verificatisi in occasione di gare sportive) le ragioni per aderire all'una o all'altra conclusione». Il giudice barese aveva ben evidenziato come le teorie elaborate prima del Codice Rocco e poi rimodulate, secondo il suo dettato e la sua *ratio*, ri-

---

<sup>70</sup> In tempi recenti è stata denunciata la tendenza per la quale le innovazioni sostanziali sono dettate non da esperti calcistici o tecnici del diritto, ma da soggetti mossi da esigenze economiche, di marketing e comunicazione che paventano di agire sul tempo effettivo per esigenze di spettacolo, insistono sulle partite senza pareggi per offrire sempre un vincitore o sui punti in dipendenza dal numero dei gol per esaltare il gioco d'attacco. Cfr. SORGI, *La crisi della cultura sportiva*, in *Ripensare*, cit., 213 ss.; GASBARRO, *Formalismo giuridico e regole sportive*, in *Ripensare lo sport*, cit., 51; GUTTMANN, *Dal rituale al record*, Napoli, 1994. Senza trascurare l'intervenuto moltiplicarsi di tornei e gare per soddisfare le esigenze televisive (fenomeno definito come «disturbo da aggressione parassitaria che genera indebolimento, estenuazione, irritazione distruttiva», RAVAGLIOLI, *Filosofia dello sport*, Roma, 1990, 14). La sovraesposizione del calcio in tv, ma ancor più le piaghe del *doping* o del calcio-scommesse indicano che la strada intrapresa dallo sport non segue la sua direzione connaturale. FRANCHI, *Appunti di etica sociale dello sport*, Roma, 2007, 66-67, e relativa *Postfazione* di SORGI, 80.

tennero prevalentemente lecito, sia pure entro certi limiti, il c.d. delitto sportivo, richiamandosi all'inesistenza del dolo, al movente sportivo, alla consuetudine, alla liceità normale, all'autorizzazione amministrativa, alla teoria del bilanciamento dei beni, al concetto di caso fortuito, al consenso dell'avente diritto.

Nel calcio la violenza andava relegata ai margini<sup>71</sup> non dovendo arrecare pregiudizio al contendente, diversamente dal pugilato, per cui nel caso di lesioni diveniva «doverosa l'indagine sul rigoroso rispetto sia delle norme - conosciute ed accettate dai partecipanti al gioco - che ne regolano lo svolgimento (non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per l'esigenza che venga osservato il precetto del *neminem laedere*) sia, al di là delle norme stesse, di quelle regole della umana prudenza dalle quali chi partecipa ad una competizione sportiva non può ovviamente ritenersi soluto». Andava accolto, come principio comune a tutte le teorie poste a sostegno della liceità delle lesioni, che la scriminante operasse solo ove fossero rispettate «rigorosamente» le disposizioni che disciplinavano la competizione. A sua volta, la Relazione ministeriale sul progetto del Codice penale del '30 aveva precisato che «il violare i limiti della attività sportiva consentita importa azione oltre il consenso». Chi gareggia è disposto a rischiare per il pericolo che può derivare dal normale esercizio dell'attività e non già dall'inosservanza delle norme che, nel rispetto dei principi fondanti lo Stato costituzionale, regolano lo specifico sport<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup> L'attenzione verso le lesioni o la morte avvenute durante pratiche particolarmente violente, come la boxe, aveva influito sull'elaborazione di una graduazione degli sport. Le distinzioni erano «tratte dal regolamento dei giochi e dalla struttura conseguente di questi ultimi»: all'opposto di quelli implicanti l'incontro diretto con l'avversario al fine di porlo in stato di inferiorità (lotta, pugilato) si ponevano le attività per le quali non si prevedeva né consentiva alcun contatto ravvicinato (atletica, nuoto); altri sport che lo riconoscevano come mera eventualità (calcio, palla a canestro). Le attività agonistiche dovevano trovare «un limite invalicabile nelle regole che disciplinano il gioco, sicché ogni volta che la risolutezza o la decisione di un intervento si trasformino in un comportamento scorretto, vietato e punito dal regolamento, è necessario che l'atleta se ne astenga e lo adegui ai canoni di un contrasto lecito e consoni ai caratteri della competizione. Cfr. Pret. Bari, 09 marzo 1962, cit., 668.

<sup>72</sup> Cfr. BETTIOL, *Manuale di diritto penale*, Padova, 1982, 591; Trib. Milano, 14 gennaio 1985, in *Riv. dir. sport.*, 1985, 194, con nota di PALOMBI, *I limiti di liceità dell'attività sportiva violenta*. Tra le recenti ricostruzioni della Cassazione si trova condiviso e ripercorso un *iter* logico analogo a quello tracciato nel 1950: «la ricorrenza dell'esimente è stata opportunamente circoscritta e condizionata al rispetto, in principio, delle norme disciplinanti ciascuna attività, richiedendosi altresì, all'atleta di adeguare la condotta anche a norme generali di prudenza e diligenza, dovendo la pratica essere controllata in ogni momento e, per quanto può essere consentito dalle specifiche finalità agonistiche, dal senso vigile ed umanitario del rispetto dell'integrità e della vita dell'avversario e dei terzi» Cass., Sez. II, 09 ottobre 1950 richiamata in Cass., Sez. IV, 25 febbraio 2000, n. 2286; cfr. Cass., Sez. V, 13 febbraio 2009, n. 17923, riportate in CARINGELLA, MAZZAMUTO, MORBIDELLI, *Manuale di diritto penale*, cit., 735.

Verificatasi una lesione, occorre accertare se il fatto fosse dovuto a caso fortuito o forza maggiore, ed ancora se doloso o colposo. Per la Pretura pugliese l'indagine non doveva fermarsi alle sole valutazioni operate dal giudice di gara, per tradizione riconosciuto esperto osservatore del campo ed investito dell'accertamento della regolarità delle vicende agonistiche, ma doveva avvalersi pure delle riprese cinematografiche, nonché dei «criteri comuni [...] sull'elemento soggettivo del reato e sulla imputabilità, quindi, della lesione a titolo di dolo e di colpa», ove risultassero violati i canoni di gioco e la lesione potesse essere legata causalmente all'infrazione. Se tutte le prove raccolte, tra cui le riprese della Rai-TV, consentivano di escludere il dolo, avevano altresì confermato il carattere «fallosa e rude» dell'intervento, ma escluso l'intenzionalità di colpire, «cioè di compiere un attentato alla incolumità personale». Infatti si precisò che «la volontarietà o intenzionalità del fallo non comporta ovviamente la volontarietà della lesione che ne sia conseguita», ben inteso che l'atleta «nel commettere un fallo, può agire anche per ledere l'avversario, ed in tal caso, ove gli elementi di fatto confortino una siffatta ipotesi, risponderà di lesioni volontarie». In sintesi, poteva accadere che contravenisse alle regole senza volere l'evento lesivo conseguente. In tal caso, risultando l'evento prevedibile, si doveva procedere all'applicazione «del paradigma della colpa penale, così come è riconosciuto nell'art. 43 c.p. e come accettato dalla moderna dottrina»<sup>73</sup>.

Siffatta conclusione appariva agevolmente contestabile «ove la colpa si sia manifestata nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline». Potendosi parlare di una 'colpa presunta', l'agente per il solo fatto di aver violato cautele doverose non poteva invocare l'imprevedibilità del danno. La Pretura barese aggiungeva che le regole del calcio avevano portata tecnica, inerendo al campo di gioco, al numero di atleti, ai poteri e alle funzioni dell'arbitro. Tuttavia rintracciava norme «riunite sotto la regola numero dodici» disciplinanti, in maniera casistica, «falli e scorrettezze» cui conseguivano espresse sanzioni applicate dall'arbitro (calci di punizione, espulsione). Violandole l'atleta era colpevole di «aver volontariamente infranto una cautela doverosa, impostagli esplicitamente come condizione per il lecito espletamento dell'attività sportiva priva di pericoli per l'incolumità altrui». Accertato il nesso di causalità fra violazione ed evento lesivo, l'agente era chiamato a risponderne a titolo di colpa, e la prevedibilità era *in re ipsa*, per aver infranto una disposizione precauzio-

---

<sup>73</sup> Pret. Bari, 09 marzo 1962, cit., 669.

nale imposta per la tutela degli interessi altrui interferenti con la sfera dell'attività svolta (come per le norme sulla circolazione stradale).

Il giudice ritenne che tutte le risultanze probatorie confermavano che il danneggiante «esegui - non trovandosi nelle condizioni di potere, con un intervento corretto e leale, sottrarre la sfera al Conti [...] - una carica rude e violenta che si concluse con l'atterramento a seguito del contatto violento». Sottolineava che il calciatore, «immediatamente dopo essere stato colpito da un calcio del centromediano milanista, si accasciò dolorante sul terreno di giuoco: e la pellicola contiene ancora dei fotogrammi che riprendono la espressione dell'intenso dolore fisico manifestato dall'atleta all'atto di essere trasportato ai bordi del campo». Non poteva dubitarsi della scorrettezza e del trauma subito, avvalorati dalla deposizione del danneggiato e dalla perizia di ufficio. Confortato dalle riprese televisive e vagliato ogni elemento emerso, il giudice, in armonia con i canoni ermeneutici prodottisi assieme alla nuova emotività costituzionale, aveva così potuto formulare «un giudizio più che certo sulla responsabilità» ascritta all'imputato<sup>74</sup>.

6. *Aldo Pannain e le teorie da caducare*. Lo spessore della pronuncia in relazione al tema tracciato, all'urgenza di risposte appaganti sulla configurazione del 'delitto sportivo' per la frequenza ed il clamore suscitato, ma soprattutto le rivoluzionarie aperture probatorie manifestate - che potevano minare l'autorità dell'arbitro e delle sue determinazioni o comunque relegarle al solo ambito sportivo -, spinsero il professore ed avvocato Aldo Pannain ad occuparsene ed a definirne alcuni profili. Annotando la sentenza, le sue riflessioni si soffermavano sul legame tra accertata violazione delle regole del gioco e delitto sportivo<sup>75</sup>, non trascurando le teorie e posizioni esterne dalla migliore dottrina<sup>76</sup>. Osservava che, negli anni addietro, la giurisprudenza ordinaria<sup>77</sup>,

<sup>74</sup> Ivi, 670.

<sup>75</sup> PANNAIN, *Violazione delle regole del giuoco e delitto sportivo*, in *Arch. pen.*, 1962, II, 670.

<sup>76</sup> DEL VECCHIO, *La criminalità negli "sports"*, Torino, 1927, 83; PETROCELLI, *La illiceità della violenza sportiva*, in *Riv. crit. dir. giur.*, 1929, 262; DELOGU, *La teoria del delitto sportivo*, in *Annali dir. proc. pen.*, 1932, 1301; VANNINI, *Delitti contro la vita*, Milano, 1946, 9; CORDERO, *Appunti in tema di violenza sportiva*, cit., 314; ALTAVILLA, *Responsabilità colposa in una partita di calcio*, cit., 230; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1960, 227 ss. In quegli anni, il professor Remo Pannain osservava che la scriminante del consenso dell'avente diritto era stata ampiamente sfruttata per indagare sulla liceità o meno delle lesioni e dell'uccisione in competizioni sportive. «Però malamente, perché quel problema trova soluzione in tutt'altra sede: occorre cioè far ricorso ai principi comuni. Se l'evento dannoso è insito nello svolgimento della competizione, es., pugilato, occorre semplicemente indagare se vi sia stata osservanza o meno della regola di giuoco (colpi consentiti, colpi proibiti), se il giuoco non comporta l'uso della violenza (es., giuoco del calcio), occorre indagare se vi fu volontà di ledere, o colpa». PANNAIN R., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Torino, 1967, 722.

probabilmente alla luce di sottesi conflitti ideologici<sup>78</sup>, non aveva fornito un'interpretazione adeguata dell'illiceità penale della violenza sportiva. L'impostazione a lungo prevalente sembrava aver configurato lo sport come un mondo a parte, quasi a sé stante, che lasciava ai soli giudici interni il compito di vigilarne le manifestazioni e di intervenire sulla violazione delle sue regole. Per il giurista campano, come per il magistrato pugliese, insieme alla ricostruzione delle specifiche condotte, la contestualizzazione e l'argomento storico divenivano essenziali ai fini della percezione e della valutazione della giustificabilità delle lesioni inferte durante la gara.

Il prof. Pannain, condividendo l'articolata dissertazione proposta in sentenza, ribadiva che l'agire veemente, contenuto nei limiti delle regole disciplinanti la contesa, era giustificato e lecito qualora la pratica sportiva constava proprio in un combattimento; ben diverso il caso di giochi connotati da abilità e destrezza ove l'eccessiva impetuosità ed il contatto fisico erano vietati dalle norme

---

<sup>77</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 14 dicembre 1938, ric. Marchetti, in *Annali dir. proc. pen.*, 1939, 178; Cass., Sez. II, 09 ottobre 1950, ric. Fabbro, e Pret. Arezzo, 19 gennaio 1961, cit. Cfr. *Rassegna di giurisprudenza sul codice penale*, diretta da Lattanzi, I, Milano 1953, 85. Richiamate in PANNAIN, *Violazione delle regole del giuoco e delitto sportivo*, cit., 671.

<sup>78</sup> Nel tempo, la discussione dottrinale e giurisprudenziale sulla liceità dei fatti lesivi accaduti durante l'attività sportiva ha spinto a fondare l'impunità su diversi elementi: 1) consuetudine: PICHLER, *La lesione sportiva nel diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, 163; 2) scriminante del consenso dell'offeso: BATTAGLINI, *Osservazioni sulla responsabilità penale per colpa nei giuochi sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1950, II, 107; NOCCIOLI, *Le lesioni sportive nell'ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1953, 251; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1964, 205; MARINI, *Violenza sportiva*, in *Noviss. Dig. it.*, XX, Torino, 1975, 982; Cass., Sez. V, 08 ottobre 1992, n. 9627, in *Giust. pen.*, 1993, II, 279, con nota di VIDIRI, *Illecito penale e lesioni cagionate in competizioni sportive*, Trib. Aosta, 21 febbraio 1997, in *Resp. civ. prev.*, 1997, 1208; 3) esercizio del diritto: CRUGNOLA, *La violenza sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1960, 53; DE SANCTIS, *Il problema della liceità penale della violenza sportiva*, in *Arch. pen.*, 1967, I, 90; ALBEGGIANI, *Sport (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 538; cfr. Trib. Bari, 22 maggio 1963, cit.; Pret. Trento, 11 maggio 1996, in *Riv. dir. sport.*, 1997, 277, con note di DE MARZO, *Violazione delle regole del giuoco e responsabilità dell'atleta*, e di ROSA, *I calci nel giuoco del calcio*, 285; Cass., Sez. IV, 12 novembre 1999, n. 2765, rv. 217643, in *Riv. dir. sport.*, 2000, 142; Cass., Sez. V, 02 giugno 2000, n. 8910, cit. Si è fatto riferimento pure alla 4) generale autorizzazione e alla volontà permissiva dello Stato: GRANATA, *Presupposti giuridici della colpa punibile nei giuochi sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1950, 1-2, 3; BETTIOL, *Diritto penale*, Padova, 1976, I, 349; DE FRANCESCO, *La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 589; cfr. Trib. Genova, 23 ottobre 1952, in *Riv. dir. sport.*, 1953, 55; infine ad una 5) causa di giustificazione non codificata, fondata sull'utilità o sulla mancanza di danno sociale: VASSALLI, *Agonismo sportivo e norme penali*, in *Riv. dir. sport.*, 1958, 183; CORDERO, *Appunti in tema di violenza sportiva*, cit., 313; BORRUSO, *Combattimento sportivo e diritto penale. Incidenza della responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1956, 409; TOMASELLI, *La violenza sportiva e il diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1970, 319; BERNASCHI, *Limiti della illiceità penale della violenza sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1976, 3. A tale ultimo indirizzo sembra aderire BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, 23; cfr. Trib. Milano, 14 gennaio 1985, in *Giur. mer.*, 1985, 908, commentata da BARBORINI, *Rilevanza penale dell'attività sportiva*.

relative alla competizione<sup>79</sup>. Procedendo per esclusioni, approfittava per passare in rassegna le tesi ereditate dal passato, che giustamente riteneva non più adeguate all'amplificazione registrata nell'agonismo coevo ed ai valori giuridici accolti dal diritto positivo vigente. Argomentando in proposito, rigettava senza incertezze il ricorso alle teorie più classiche poggianti sul movente sportivo<sup>80</sup> oppure sull'assenza di dolo<sup>81</sup> «per la loro scarsa validità dogmatica e per l'inefficacia a spiegare l'essenza del fenomeno». L'inconsistenza della prima derivava, sul piano della teoria generale, dall'irrilevanza dei motivi nella struttura del reato, mentre l'insoddisfazione generata dalla seconda dipendeva dalla «realtà storica» vigente, dalla disposizione codificata che incriminava anche la condotta colposa.

In effetti anche la «teoria del consenso dell'avente diritto» non appariva risolutiva. Per quanto «si accosti più delle precedenti alla esatta soluzione del problema, ne determina una inutile complicazione». Risultava insufficiente rispetto ad ipotesi di omicidio, nonché in rapporto al limite imposto dall'art. 5 c.c. con riguardo ai beni indisponibili<sup>82</sup>. Essa «denuncia la propria fragilità quando lega la validità del consenso medesimo all'osservanza dei limiti fissati dalle regole del gioco», subordinando poi la liceità-impunità della condotta aggressiva, «già circoscritta nell'ambito dei mezzi e delle mosse autorizzate dal regolamento tecnico, alla capacità del consenziente ed alla mancanza di vizi del consenso; si dilata oltre misura e senza giustificazione la dimensione del delitto sportivo»<sup>83</sup>.

Analizzando l'ulteriore tesi fondata sull'«autorizzazione amministrativa» si poteva concludere che, alla luce dell'assenso statale all'esercizio dello sport, gli eventuali fatti lesivi erano da ritenersi solo apparentemente antiggiuridici, ma privi di danno sociale. «Se l'autorizzazione è intesa come atto concreto dell'autorità di pubblica sicurezza essa non scrimina la violenza ma ne pre-

<sup>79</sup> Cfr. PANNAIN R., *Manuale di diritto penale*, cit., 722.

<sup>80</sup> FLORIAN, *Trattato di diritto penale. Parte generale*, I, Milano, 1934, 547.

<sup>81</sup> MARCIANO, *Il nuovo codice penale*, Napoli, 1931, 70.

<sup>82</sup> Circa la difficoltà di riportare la non punibilità della lesione verificatasi in una gara nell'ambito dell'art. 50 c.p. alla luce dell'art. 5 c.c., che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (579 c.p.), all'ordine pubblico o al buon costume, cfr. Cass., Sez. I, 20 novembre 1973, cit. Sulle problematiche generali indicate si veda il dibattito a cui parteciparono PERSEO, *Sport e responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1962, 264; ZAGANELLI, *L'illecito penale nell'attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, 207. Più di recente, SALAZAR, *Consenso dell'avente diritto e disponibilità dell'integrità fisica*, in *Cass. pen.*, 1983, 53-62. RANDAZZO, *Atti di disposizione del proprio corpo e sport violenti, profili costituzionali*, in *Dir. soc.*, 2008, 1, 99.

<sup>83</sup> Cfr. PANNAIN, *Violazione delle regole*, cit., 671-672 e per la ricostruzione della tesi respinta DELOGU, *La teoria del delitto sportivo*, cit., 1297, 1311 ss., 1316 ss.

suppone la liceità e se, al contrario, l'autorizzazione è intesa come disciplina normativa astratta di determinati comportamenti che non si pongono in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato, la teoria in esame coincide sostanzialmente con quella della liceità normale o eccezionale o della adeguatezza sociale della violenza sportiva». Nonostante la diversità della terminologia che, nell'ambito delle dottrine generali, implica una differente configurazione della struttura del reato e delle cause di giustificazione, «le teorie della liceità normale o eccezionale e della adeguatezza sociale convengono nel conferire una spiegazione sostanzialmente uniforme al dibattuto problema della qualificazione giuridica della violenza sportiva».

Occorre valutare i comportamenti aggressivi «in stretta relazione» con l'osservanza delle regole, riguardanti le varie discipline, emanate dagli stessi organi a cui «lo Stato conferisce il potere di presiedere alle competizioni». Rimaneva indubbio che l'attività sportiva potesse essere lecita anche quando implicasse l'uso della violenza: tuttavia, «poiché la finalità dello sport non è soltanto quella di esaltare lo spirito agonistico, ma anche quella di irrobustire il fisico di coloro che lo praticano, la violenza non può essere esercitata lecitamente in misura illimitata e i regolamenti dei vari giochi segnano appunto il limite al di là del quale la violenza base, inizialmente legittima, si traduce in illecito penale»<sup>84</sup>.

Anche per il giurista beneventano dunque «il delitto sportivo e[ra] contraddistinto dalla inosservanza delle regole del giuoco» e da un'azione identificabile con l'«abuso dello sport» o della prevista «violenza originaria»<sup>85</sup>. Le coordinate per configurare, invece, un «delitto comune» e ordinario si presentavano ogni qualvolta l'illecito fosse commesso al di fuori del gioco, prima o al termine dell'incontro, o durante una pausa, o addirittura nei confronti di persona ad esso del tutto estranea<sup>86</sup>. Parimenti si qualificava la condotta dannosa non realizzata attraverso il 'combattimento', ma in occasione o in costanza di questo<sup>87</sup>,

<sup>84</sup> PANNAIN, *Violazione delle regole*, cit., 672. Utile un rinvio pure a VALSECCHI, *L'omicidio e la lesione personale nei giochi sportivi a forma di combattimento*, in *Riv. pen.*, 1930, 526 ss.; DELITALIA, *Il fatto nella teoria generale del reato*, cit., 83 ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., 228.

<sup>85</sup> PANNAIN, *Violazione delle regole*, cit., 673.

<sup>86</sup> Che le «lesioni provocate ad altro giocatore senza alcun collegamento con l'esigenza di svolgimento dell'attività sportiva sono punibili e prive di causa di giustificazione» è stato stabilito dal Trib. Marsala, 29 ottobre 1981, n. 686, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 197.

<sup>87</sup> Con una linea giurisprudenziale di 'supplenza', si sono ritenute applicabili le sanzioni statuali quando la gara ha rappresentato il pretesto per l'aggressione, separando nettamente i comportamenti avulsi dalle esigenze della competizione o che comunque non possono ricevere alcuna giustificazione nell'apparato ordinamentale. Cfr. Pret. Palermo, 14 novembre 1975, in *Riv. dir. sport.*, 1975, 404, con nota di FEDELI, *Brevi note sulla violenza nello sport e negli impianti sportivi*, Cass., Sez. V, 6 marzo

quindi solo in apparenza legata alla pratica (*boxeur* che ferisce con un'arma o calciatore che tira un pugno all'avversario)<sup>88</sup>.

7. *Verso nuove costruzioni.* Proseguendo nel suo analitico commento, Pannain non poteva fare a meno di denunciare il conflitto che si delineava fra l'interesse giuridico primario alla piena tutela dell'integrità fisica e quello all'esercizio di uno sport. Intanto era opportuno sottolineare che l'ordinamento, ammettendo la violenza come componente caratterizzante la specifica attività, implicitamente andava a limitare la portata delle fattispecie criminose di percosse e lesioni, facendo rientrare nel lecito giuridico fatti penalmente sanzionati. Se erano i regolamenti dei singoli sport e gli obiettivi perseguiti nell'autorizzare le manifestazioni agonistiche a dover indicare dei confini precisi, ce n'erano altri che risultavano comunque del tutto insuperabili.

Sulla scorta di tali premesse, assumendo una posizione molto netta in ordine alla gerarchia dei beni da salvaguardare in ipotesi di conflitto, non poteva avallarsi la pur diffusa opinione secondo cui le lesioni o menomazioni permanenti fossero «oggettivamente lecite perché la legge, permettendo il combattimento, legittima lo scambio di colpi regolamentari e le conseguenze più o meno gravi che ne scaturiscono». Era una totale assurdità immaginare che «lo Stato si proponga di raggiungere i fini connessi allo sport a costo di un sacrificio così alto per la salute fisica individuale». Bisognava mettere in discussione l'elaborazione secondo cui la pratica fisica rimaneva lecita per l'ordinamento anche in presenza di danni gravi alla persona, fondata sul fatto che lo stesso presumeva, fino a prova contraria, che il danno fosse «dovuto ad un caso fortuito imprevedibile» in quanto l'osservanza delle regole garantiva a priori che l'evento verificatosi si ponesse «al di fuori della normale prevedibilità»<sup>89</sup>. Diventava piuttosto necessario ammettere che la pratica violenta fosse «lecita solo fino al limite delle conseguenze 'normali'». Pannain poteva concludere che, «salvo che non possa escludersi il nesso di causalità tra il colpo 'permesso' e l'evento dannoso per la presenza di un fattore etiologico eccezionale e perciò oggettivamente imprevedibile, il delitto di omicidio o di lesioni gravi si configurerà sempre sul piano della lesione degli interessi tutelati e l'agente potrà

---

1992, in FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, cit., 396.

<sup>88</sup> Per il Trib. Belluno, 28 maggio 1986, in *Riv. dir. sport.*, 1986, 95, «è responsabile penalmente un giocatore di calcio che, nel corso di una gara e mentre il gioco si svolge in un'altra zona del campo, colpisce con un pugno al volto un avversario procurandogli lesioni».

<sup>89</sup> NUVOLONE, *I limiti taciti della norma penale*, Padova, I, 1947, 135, richiamato in PANNAIN, *Violazione delle regole*, cit., 673.



essere assolto solo nel caso di insussistenza dell'elemento psichico del reato»<sup>90</sup>.

Secondo la sua ricostruzione negli sport 'duri', come in quelli che non lo erano, alla trasgressione delle regole conseguiva un delitto sportivo, «con la differenza che, mentre rispetto ai primi la violenza-base è autorizzata e l'illecito trae origine dall'abuso della violenza originaria, rispetto ai secondi l'esercizio della violenza è estraneo alle regole del giuoco e il ricorso ad essa, in qualsiasi forma o intensità, dà luogo a un illecito penale»<sup>91</sup>. Alla luce di tale distinguo, che rivelava la «massima importanza sistematica e pratica», qualora le norme settoriali escludevano il ricorso a forme di veemenza<sup>92</sup> il problema della configurabilità del delitto di omicidio o di lesioni era «più semplice» sul piano oggettivo, rimanendo da approfondire la presenza «del dolo, della colpa o della preterintenzione»<sup>93</sup>.

Inquadrandosi il calcio propriamente tra gli sport non violenti, appariva chiaro che l'osservanza delle norme del suo regolamento implicasse una competizione fondata su cospicue dosi di destrezza e di energia. Da questi caratteri si desumeva una precisa linea di confine. Pertanto l'atleta che usava violenza poneva la sua azione automaticamente fuori della 'sfera' del gioco del calcio, dando vita a un danno e ad un comportamento antiggiuridico. Rimaneva da distinguere se l'inosservanza delle disposizioni relative al corretto svolgimento della gara avessero avuto luogo per un eventuale caso fortuito, per colpa o intenzionalmente: «è chiaro che nel primo caso il delitto non si configura per mancanza dell'estremo della colpevolezza, mentre negli altri due si avrà rispettivamente un delitto colposo e un delitto doloso»<sup>94</sup>.

Riguardo alla fattispecie concreta decisa dal pretore di Bari, confortato dalle risultanze probatorie, Pannain concordava nel ritenere fallosa ed offensiva il comportamento del danneggiante, il centromediano milanista Salvatore, poiché la sua azione, in violazione delle regole tecniche del calcio, in particolare della dodicesima sulle diciassette fissate, non era apparsa solo particolarmente vigorosa, ma scorretta e lesiva: con l'atterramento del Conti, a tutti gli effetti, era stato prodotto un evento antiggiuridico. Infrangere una «cautelata doverosa» imposta esplicitamente per scongiurare «pericoli per l'incolumità altrui» implicava che la «prevedibilità dell'evento lesivo [fosse] *in re ipsa*» consentendo

---

<sup>90</sup> *Ibidem*.

<sup>91</sup> *Ibidem*.

<sup>92</sup> Cfr. PANNAIN R., *Manuale di diritto penale*, cit., 722.

<sup>93</sup> PANNAIN, *Violazione delle regole*, cit., 674.

<sup>94</sup> *Ibidem*.

di attribuire al soggetto agente una responsabilità «a titolo di colpa, ove sia accertato il nesso di causalità fra la violazione e l'evento lesivo». Nesso che nel caso esaminato era stato individuato «con sufficiente certezza»<sup>95</sup>.

Con l'occasione finiva per manifestare qualche velato, ma ragionevole dubbio, sull'effettiva e piena utilità delle riprese televisive, rimanendo difficile acclearare se l'irregolarità dell'azione fosse legata ad un elemento soggettivo oppure oggettivo, o meglio dovuta ad una volontaria inosservanza delle prescrizioni (priva dell'intenzionalità di ledere e dunque solo colposa) o invece «allo svolgimento stesso della manovra e all'impetuoso dinamismo del giuoco per cui non fu possibile al Salvatore contenere il vigore della propria azione entro il limite permesso dalle regole»<sup>96</sup>.

Esponendo tali perplessità, sottolineava la necessità di tenere sempre in debito conto le specificità delle situazioni materiali, calandosi nei meccanismi della competizione, ove la foga e la passione, il margine di rischio, sembravano non poter essere del tutto ed agevolmente 'ingabbiati' senza alterarne l'essenza ed il 'fascino'. Con un «processo squisitamente interpretativo» occorre concentrarsi proprio sui fini della pratica sportiva, sull'estensione delle sue norme e cautele, come sugli inesorabili sviluppi dell'azione di giuoco, tentando così di raggiungere un punto di temperamento e di equilibrio tra le condotte ed i valori perseguiti nei due sistemi.

La scelta circa i contenuti e gli scopi da assegnare allo sport in generale, ed all'agonismo in particolare, può rispecchiare atteggiamenti più o meno fedeli ai principi ed alla stessa *ratio* dell'ordinamento costituzionale. Investita continuamente della risoluzione di controversie in materia, la giurisprudenza ha mostrato la perdurante difficoltà di individuare una linea univoca e l'opportunità di ricorrere a soluzioni mediane di raccordo<sup>97</sup> nelle ipotesi in cui

<sup>95</sup> Pret. Bari, 9 marzo 1962, cit., 669. Sul tema generale cfr. ALTAVILLA, *Responsabilità colposa in una partita di calcio*, cit., 232 ss.

<sup>96</sup> Pret. Bari, 09 marzo 1962, cit., 669. PANNAIN, *Violazione delle regole*, cit., 675.

<sup>97</sup> Cfr. CRUGNOLA, *La violenza sportiva*, cit., 73; DE SANCTIS, *Il problema della liceità*, cit., 98. Numero-se sono state le pronunce che hanno ritenuto la scriminante non operante negli allenamenti o nello sport amatoriale, tra cui App. Milano, 14 ottobre 1960, con nota di ROSI CAPPELLANI, *In tema di responsabilità negli allenamenti*, cit., 196; Cass., Sez. IV, 22 novembre 1961, cit. FACCI, *Responsabilità professionale*, in *La resp. civ.*, 2010, 2, 156, annotando la decisione del Trib. Genova, 24 aprile 2009, ha osservato come, secondo la Corte, l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio da parte dei partecipanti (atleti, arbitri, tecnici). I danni rientranti nell'alea ordinaria ricadono sugli stessi ed è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi a responsabilità, abbiano predisposto le cautele idonee a contenere i pericoli. «Il rischio a carico del partecipante non sarà giustificato da un suo atto abdicativo - con il quale rende lecito, con il consenso, ciò che sarebbe antiggiuridico -, ma dalla oggettiva liceità di una condotta che rientri nell'alea normale della disciplina e, per questo, risulti conforme all'ordinamento». I limiti oltre i quali la violenza assume le forme della responsabilità civile e/o penale

l'atleta non intendeva disattendere il regolamento, ma commetteva la trasgressione per ardore competitivo o ansia da risultato, come effetto fisiologicamente connesso all'azione agonistica che pertanto non poteva automaticamente acquisire rilevanza giuridica generale<sup>98</sup>. Ammettere senza limiti l'intervento del diritto penale, comprimendo notevolmente i margini di liceità dello sport, avrebbe potuto infatti snaturarlo e scoraggiare la collettività ad avvicinarvisi<sup>99</sup>. Anche nell'attualità permane accentuatamente l'ambivalenza di una pratica che rappresenta uno strumento di sana aggregazione sociale e di disciplinato sviluppo psico-fisico e, insieme, fonte di contrasti e danni, oltre che di enormi interessi economici, aprendo complesse problematiche giuridico-istituzionali<sup>100</sup>.

*8. Legalità ed etica dello sport.* Le titubanze del Pannain non erano immotivate se cinquant'anni dopo, trattando della crisi della 'cultura sportiva' e dell'urgenza di curarne la dimensione etica, il Sorgi, da studioso e docente impegnato sulla materia, tornava a riflettere sul rispetto delle regole e sulla particolare natura dell'agonismo, per ridurne le storture ed i conseguenti danni. Per il filosofo politico proprio l'impegno personale di giocare correttamente, ripudiando in ogni momento una condotta antidoverosa o comunque aggressiva e potenzialmente lesiva, avrebbe potuto evitare degenerazioni salvaguardando l'essenza dello sport, oltre che la salute degli sportivi. Lammen-

---

sono diversamente ricostruiti a seconda che si faccia riferimento a sport senza violenza tra avversari, oppure a quelli che prevedono l'utilizzo di una *vis* necessaria o eventuale. Nel primo caso la regola di salvezza è data dal rispetto delle regole tecniche. Nel secondo occorre: la loro osservanza, la finalità agonistica ed il rispetto del limite dell'attività. Cfr. Cass., Sez. III, 20 febbraio 1997, n. 1564, in *Riv. dir. sport.*, 1997, 229. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Torino, 2009, 336. Si dubita che l'accettazione del rischio e la scriminante possano essere assimilati. Il primo si colloca nell'autonomia contrattuale. L'altra riguarda l'ambito pubblicistico di cui è espressione il diritto penale, nel quale le cause di giustificazione trovano disciplina. Cfr. GUARDAMAGNA, *Diritto dello sport, profili penali*, Torino, 2009. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, Milano, 2008, 32.

<sup>98</sup> Per i giudici di legittimità, pur essendo innegabile che nello sport non è sempre possibile assicurare il controllo ed evitare un contrasto tra i partecipanti, la presunzione di generale liceità dello sport deve sottostare alla ricostruzione e valutazione delle dinamiche del gioco ad opera delle Corti di giustizia che, prima ancora di ergersi a garanti della libertà della pratica agonistica, sono istituzionalmente chiamate ad assumere il ruolo di custodi dell'integrità dei soggetti che accedono a tale diritto. Cfr. Cass., Sez. I, 20 novembre 1973, in *Riv. dir. sport.*, 1975, con nota di CAIANIELLO, *L'attività sportiva nel diritto penale*, 273 ss., in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 660, con nota di RAMPIONI, *Sul c.d. "delitto sportivo": limiti di applicazione*.

<sup>99</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 26 gennaio 1953; Trib. Firenze, 09 dicembre 1954; Pret. Bari, 09 marzo 1962; Cass., Sez. IV, 22 maggio 1967; Cass., Sez. III, 08 agosto 2002, cit.; Cass. pen., 20 gennaio 2005, in *Foro it.*, 2005, II, 588.

<sup>100</sup> Cfr. MORRIS, *The soccer tribe*, cit., 27.

tando la violenza emersa negli ultimi lustri, il totale inquadramento delle pratiche nella dimensione economica del mercato, l'alterazione del fine della competizione e l'assenza di lealtà e correttezza, si è auspicato «un nuovo inizio per l'etica dello sport», partendo da una cultura e da «una dottrina della motivazione nella pratica sportiva». Più specificamente, per Sorgi valori e fini dello sport non possono essere accettati «apoditticamente», devono fuoriuscire dalla logica non disinteressata che di frequente governa l'azione di chi pratica e vive lo sport. [...] Il “bene” dello sport, a cui si deve conformare la prassi dello sportivo», deve derivare «dalla stessa natura dello sport, in un senso ontologico»<sup>101</sup>.

La correttezza della condotta dell'atleta, posta quale questione ontologica, capace di escludere biasimo all'interno ed all'esterno del sistema settoriale, per l'intellettuale abruzzese va tracciata partendo dalla necessaria «relazione con gli altri» soggetti in gara ed inculcata mediante un accurato processo culturale-formativo di tutti gli attori coinvolti. Nel suo ragionamento ha assunto come elemento connaturale, congenito, alla pratica di attività sportive il confronto, inteso quale occasione di miglioramento possibile unicamente misurandosi lealmente con l'avversario. «Quando prendo atto che posso diventare ciò che desidero essere (cioè un buono sportivo o anche il migliore) solo attraverso i miei compagni e gli avversari, che formano con me una comunità di gioco, allora io supero la visione giuridico-formale del modo corretto di giocare e penetro in una concezione “sostanziale” del gioco, di natura “sociale”, perché è come se il gioco fosse un “intero” e i giocatori le sue “parti”, che si relazionano organicamente tra loro attraverso ciò che li ricomprende in sé, come un “bene comune”».

Secondo il pensiero del professore soltanto calandosi nell'agone e seguendo tali premesse potrebbe preservarsi in qualche misura la reale essenza dello sport, consentendogli di raggiungere il suo fine ultimo cioè la costante crescita dello sportivo «orientato verso un ideale di gioco, incarnato dai suoi modelli di giocatore». Occorrerebbe sostituire tale scopo a quello della vittoria ad ogni costo, frutto di logiche esterne alla funzione riconosciuta alle attività fisiche dall'ordinamento costituzionale. In tale prospettiva non bisogna sottovalutare nemmeno il ruolo educativo, anche in termini di valori, che può assegnarsi all'attività fisico-motoria: lo sportivo, «migliorando nella pratica, diventa - a sua volta - modello di comportamento per chi è meno bravo e per le generazioni future che si impegneranno nella stessa attività. L'intrinseca socialità del

---

<sup>101</sup> SORGI, *Verso una nuova etica dello sport*, in *Ripensare lo sport*, cit., 139 ss.

gioco ci inserisce in un flusso relazionale mai del tutto paritario, in cui si è sempre – allo stesso tempo – allievi e maestri. Questo è l’aspetto [...] pedagogico della struttura del gioco». Alla luce di tale chiave di lettura, con un’etica sociale trainante, «l’atto antisportivo, rivolgendosi contro la corretta forma di relazione con l’altro, lede la comunità in cui i membri di una stessa squadra, ma anche gli avversari, trovano la propria ultima ragion d’essere, e quindi la comunità e il mondo sportivo nel suo insieme che vive attraverso queste sotto-comunità. Ma una lesione dello sport nella sua totalità si ripercuote alla fine anche sull’autore dell’atto antisportivo, appunto quale sua “parte”: se non si vive bene il flusso relazionale in cui si trova ogni sportivo, non solo non si “cresce” e non si migliora, ma si avvilisce l’intera pratica e l’intera cultura sportiva. Solo una tale concezione di sport contiene in sé strutturalmente quegli elementi di pacificazione, di fraternità, di solidarietà a cui lo sport non può e non deve rinunciare».

Ad una tale ricostruzione non può che seguire un atteggiamento meno tollerante rispetto all’ardore competitivo, soprattutto se tale da indurre condotte pregiudizievoli per i soggetti coinvolti e lesive dell’immagine dello sport. In nome di un sano paternalismo Sorgi reputava ineliminabile e dunque innata all’agire agonistico la sua correttezza, piuttosto che la foga, attesa l’imprescindibilità della relazione con gli altri sportivi all’insegna di «una comune pratica di vita» e di lavoro. «Se non rispetto l’essere e le qualità dell’altro, non riesco neppure a conoscere me stesso, il mio effettivo valore, perché danneggio e deformato la comunità e la vita sportiva che è a fondamento di questo rapporto; danneggio - alla fine - il mondo sportivo nella sua interezza»<sup>102</sup>.

Considerazioni di questo tipo<sup>103</sup> hanno indotto ad accrescere le cautele e le regole, anche non scritte, per capeggiare il *fair play* al fine di un procedere responsabile indirizzato *in primis* a salvaguardare l’altro. La prospettiva è volta a limitare la possibilità di inquadrare atteggiamenti aggressivi o sleali nelle normali dinamiche della pratica agonistica e di giustificarli. Si può dunque ritenere che l’edificazione e la definizione, tra incertezze e tentennamenti, di

---

<sup>102</sup> Ivi, 146-148.

<sup>103</sup> Cfr. CREPAZ, *Una cultura della sconfitta, per una nuova cultura della vittoria*, in *Ripensare lo sport. Per una filosofia del fenomeno sportivo*, a cura di Sorgi, Rimini, 2010, 149 ss.; DI SALVATORE, *Il Fair play quale espressione della “filosofia pratica”. Principi, caratteri ed applicazioni*, in *Ripensare*, cit., 69 e ss. ID., *Giustizia, lealtà e rispetto. Gli elementi pratici del Fair Play*, in *Le luci dello sport. Una lettura prismatica del fenomeno*, a cura di Di Giandomenico, Roma, 2011, 181; DI GIANDOMENICO, *Fair play: una dimensione fondamentale dello sport?* in *Dona virtù e premio... Scritti in onore di Serenella Armellini*, a cura di Di Giandomenico, Roma 2013, 47 ss.

quello che è divenuto un sistema giuridico autonomo ha richiesto un notevole sforzo degli studiosi in generale e della *scientia iuris* in particolare: sono state adattate ad esso le categorie esistenti nel diritto, individuati nuovi concetti e congegnate elaborazioni argomentative capaci di rendere possibile la convivenza e, ove opportuno, il coordinamento con l'apparato statale<sup>104</sup>. Le stesse norme tecnico-sportive, oltre che le disposizioni disciplinari, pur distinte da quelle civili e penali, sono state chiamate ad indurre nei consociati atteggiamenti virtuosi<sup>105</sup> e hanno assunto valore per l'ordinamento statale almeno come parametro di valutazione di fatti giuridicamente rimarchevoli, nonché in termini di compatibilità con le garanzie costituzionali<sup>106</sup>.

*9. Finalità sportive e costituzionali.* Non può trascurarsi che nell'ambito sportivo anche i comportamenti fraudolenti presentano origini remote. Con attenzione a tali circostanze l'organizzazione settoriale ha apprestato sanzioni e procedimenti<sup>107</sup>. Le molte pratiche non rispettose dei principi interni allo sport, oltre ad alterare il senso della competizione, potendo colpire interessi generali hanno sollecitato l'intervento sostanziale e processuale dello Stato, che ha dato corso alle sue condanne<sup>108</sup>. Quest'ultimo ha mostrato di non voler

<sup>104</sup> Il sistema sportivo ha punito l'illecito tentato insieme a quello consumato perché in entrambi ha ritenuto sussistente l'offesa al principio di lealtà. Ma è stata la giurisprudenza ad individuare quando potesse configurarsi un fatto capace di assumere giuridica rilevanza. Principi come la tassatività, nonché l'offensività e materialità della condotta illecita, cari al diritto penale e al dettato costituzionale, nello sport hanno ricevuto un più compiuto riconoscimento grazie ad un energico approccio pratico-applicativo alle normative di settore che sembravano sacrificarli. Sempre nell'ottica dell'interazione e dell'avvicinamento delle normative e dunque delle garanzie, anche processuali, pure gli organi federali, in tema di atti 'diretti' ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara, hanno richiesto che il contegno denunciato sia idoneo, in concreto, ad incidere nella sfera giuridica altrui. Un tentativo di corruzione di un arbitro diverso da quello definitivamente designato è stato infatti giudicato non punibile (CAF-Figc, 18 ottobre 1974, *app. A.C. Ravanusa*, in *Riv. dir. sport.*, 1974, 311). L'illecito, per essere produttivo di effetti sanzionatori, deve aver superato sia la fase dell'ideazione che quella preparatoria, essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato (cfr. CAF-Figc, in Comunicato Ufficiale, n. 18/C, 12 dicembre 1985). GRASSANI, *Come cambia l'illecito sportivo: evoluzione giurisprudenziale del fenomeno più acuto della patologia sportiva*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, II, III, 2006, 13 ss. Cfr. Trib. Firenze, 30 marzo 1982, cit., 1209.

<sup>105</sup> DI CIOMMO, *Introduzione*, in Calciano, *Diritto dello sport*, cit., IX-X. Un quadro dei rapporti fra i sistemi è rintracciabile in Cass., Sez. III, 11 febbraio 1978, n. 625, cit., 862, in merito all'efficacia nell'ordinamento giuridico generale degli accordi invalidi per le norme settoriali.

<sup>106</sup> LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, 35.

<sup>107</sup> Cfr. in tema DEAN, *Sulla punibilità della frode nell'esercizio del giuoco sportivo*, in *Arch. pen.*, 1964, I, 455; BELTRANI, *La disciplina penale dei giochi e delle scommesse*, Milano, 1999.

<sup>108</sup> Si è affermato che lo sport è sottoposto a due giustizie: la sportiva che opera secondo le regole del suo sistema, funzionale alle esigenze di competenza e rapidità; quella dello Stato, chiamata ad intervenire quando l'attività sportiva assume rilevanza esterna. GRASSANI, *Il nuovo statuto Figc*, cit., 11-25. SFERRAZZA, *Il vincolo di giustizia sportiva: natura ed effetti alla luce dell'attuale quadro normativo*, in *Rivista*

ammettere, in nome dell'ardore competitivo e tantomeno per fini economici, 'zone franche'. In ordine alle condotte aggressive, inadeguate o sleali, la continua riflessione della scienza giuridica ha consentito di razionalizzare la materia e di circoscrivere gli spazi di esclusiva competenza della giustizia 'domestica'. Sono state così integrate le lacune presenti nelle regolamentazioni proprie dell'attività motoria, ma si sono pure registrati enormi avanzamenti nella legislazione nazionale di settore<sup>109</sup>. Apportando progressivi miglioramenti ad una terminologia imprecisa ricorrente nelle disposizioni normative relative all'agonismo, ed individuando i contenuti di specifiche categorie, quali lealtà e *fair play*, inizialmente solo astrattamente invocate. La prima, divenuta dovere giuridico di ogni sportivo, è stata chiamata a limitare l'ansia di risultato e l'interesse lucrativo, declinandosi in relazione alle aspettative di tutela ed al necessario raccordo con i valori dell'ordinamento statale<sup>110</sup>.

Dunque lo sport, con il suo sistema di giustizia, ha superato quel piano che, richiamando il dilettevole, sembrava non dover interessare tecnici e studiosi

---

*di diritto ed economia dello sport*, V, 3, 2009, 31-67.

<sup>109</sup> L'interferenza che negli anni molti accadimenti hanno determinato tra giustizia sportiva e ordinaria ha comportato un sostanziale intervento su norme settoriali, con l'intento di storicizzare le fattispecie punibili ed avvicinare le tecniche di tutela dei due sistemi. A fronte degli innumerevoli episodi contrari ai principi di correttezza e lealtà con ricadute sui diritti dell'uomo, gli operatori sono stati chiamati in entrambe le sedi processuali a misurarsi con vicende che acclaravano un profondo degrado sociale, culturale e morale, anche nello sport. Questa situazione ha implicato la necessità di conoscere i regolamenti di settore, ma anche la normazione ordinaria intervenuta in materia, come la l. 401/1989 (che doveva assicurare, art. 2, co. 3, il raccordo tra procedimento penale e sportivo), la l. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa degli enti), o l'istituto della pregiudiziale sportiva. Ai sensi dell'art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, conv. in l. 17 ottobre 2003, n. 280, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello generale sono oggi regolati in base al principio di autonomia, salvo i casi di rilevanza per l'ordinamento della Repubblica di situazioni soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. Cfr. MORZENTI PELLEGRINI, *L'evoluzione dei rapporti*, cit., 195 ss. BAGATTINI, D'AVIRRO, DUCCI, GIGLIOLI, MASTROMATTEO, MESSERI, TADDEUCCI SASSOLINI, *Commento al nuovo Codice di giustizia sportiva. Aspetti giuridici e casi pratici*, Prefazione di Quattrocchi e Introduzione di D'Avirro, Milano, 2008, XIII-XVIII. Per una panoramica sulla l. 280/2003, LIOTTA, SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2010, 228 ss.

<sup>110</sup> Cfr. SIMONETTA, *Etica e diritto nello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1956, 24. Cfr. VASSALLI, *La frode sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, 44. Una terminologia imprecisa nelle regolamentazioni di settore e la difficoltà di costruire un organico tessuto normativo hanno accompagnato la diffusione delle pratiche agonistiche. Le federazioni, nella generalità dei casi, si sono limitate a stabilire che l'illecito sportivo può concretarsi nel compimento di atti diretti ad alterare svolgimento e risultato di gara o ad assicurare un vantaggio in classifica. Il Codice di giustizia sportiva della Figg (art. 30) dispone che il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, o ad assicurare un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo (DI CIOMMO, *Introduzione*, cit., VII). È stato così lasciato implicitamente al giudice il compito di individuare, in concreto, le circostanze e le condotte capaci di assumere rilievo, nel sistema settoriale, ma anche nell'ordinamento statale. Le Corti sono state chiamate a soddisfare il bisogno di certezza avvertito in un settore in espansione, con enormi implicazioni giuridico-sociali ed economiche.

del diritto. Essi, acquisita coscienza dell'impatto che tale ambito stava assumendo nella vita quotidiana della collettività, hanno iniziato ad approfondire le molteplici fattispecie giuridiche che generava<sup>111</sup>. Alla loro particolare sensibilità si è aggiunta la constatazione della frequente emulazione delle condotte registratesi durante gli eventi sportivi o dei comportamenti assunti dai suoi protagonisti, con enormi ricadute sui giovani inclini ad imitare i loro campioni. L'accrescersi degli aspetti lucrativi e mediatici del fenomeno agonistico ha determinato infatti un profondo rinnovamento della sua collocazione sociale, economica e giuridica che in pochi decenni si è mostrato capace di condizionare, in maniera sempre più incisiva, segmenti del mercato, le scelte del legislatore e le prassi giudiziarie. Tali sviluppi, con le inevitabili tensioni e pressioni derivatene, hanno determinato la 'mutazione' e in parte la 'degenerazione' delle istituzioni, ma anche dei comportamenti dei soggetti che ne sono gestori, protagonisti e consumatori. Pertanto appare irrinunciabile un rilancio dei modelli positivi, nonché il vietare e punire quegli atteggiamenti che hanno mostrato il volto negativo della realtà umana, oltre che sportiva.

Da siffatte considerazioni è emerso con solare evidenza che la presunzione di liceità generale dell'attività sportiva può venir meno al cospetto di contrarie e prioritarie valutazioni culturali e giuridiche<sup>112</sup>. D'altra parte, approfondendo l'aspetto etico, divenuto centrale nel dibattito inerente al mondo agonistico ed ai suoi effetti sociali ed ordinamentali, dagli anni '90 del XX secolo la Cassazione ha puntualizzato che il 'risultato', la vittoria, non devono essere perseguiti attraverso strumenti scorretti, né legittimati *ex post*<sup>113</sup>.

Se per lungo tempo si è tentato di non svilire l'impeto sportivo sino a tollerare, in nome dello slancio necessario, contegni discordanti con valori e princi-

---

<sup>111</sup> Analizzando la giurisprudenza ordinaria e sportiva è stato possibile tracciare i legami ed i conflitti di valutazione riguardanti la pregiudizialità/collaborazione tra i due sistemi, mostrando come le riflessioni maturate dentro e fuori le aule dei tribunali abbiano indotto il legislatore ad intensificare gli interventi e, in alcuni casi, a rivoluzionare la sua tecnica di normazione in materia, nella acquisita consapevolezza di dover rapportarsi ad un contesto nazionale guidato da una Costituzione che promuove la tutela di ogni persona. Le costruzioni giuridiche sorte tra *usus fori* e dottrina hanno fornito le indicazioni necessarie per far fronte alle inedite esigenze inerenti alle vicende sportive, ma anche umane. Cfr. GREGORINI, *Bioetica e sport. Una riflessione morale e medico-legale sull'etica dello sport*, Napoli, 2010, 5 ss.

<sup>112</sup> Resta fermo che le valutazioni degli organi federali hanno assunto ruolo centrale nei casi in cui l'attività sportiva ha avuto conseguenze nell'ordinamento. Cfr. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013.

<sup>113</sup> Che il fine non giustifichi i mezzi risulta da Cass., Sez. V, 6 maggio 1992; Cass., Sez. IV, 12 novembre 1999, n. 2286, in *Corr. giur.*, 2000, 740. In particolare, ZAGANELLI, *L'illecito penale nell'attività sportiva*, cit., criticava la tesi della liceità della lesione sportiva, in quanto essa «presuppone una indifferenza morale di fronte ad eventi, quali lesioni gravi e la morte, che certamente ripugna, prima che al buon senso comune, all'animo di qualsiasi cultore dell'attività sportiva», 218.



più dell'apparato generale, importanti ed incisivi apporti interpretativi hanno fissato l'irrinunciabile legame tra etica e legittimità della vittoria. Con reciproche contaminazioni sono divenuti centrali nel discorso giuridico il 'corretto modello sportivo' ed il fine di prevenzione attribuito alle sanzioni (specifiche o comuni) che seguono ad un contegno indebito<sup>114</sup>. Pertanto sport, etica e diritto, in definitiva ordinamento settoriale e generale, sono chiamati quasi a fondersi in un unico termine, ponendo al centro della propria opera l'uomo e rammentando che la crescita umana e sportiva poggia sia sull'autoaffermazione, sia su una riuscita individuale derivata e consentita dal rapporto/confronto con l'altro<sup>115</sup>. I formanti dottrinali-giurisprudenziali e gli interventi normativi<sup>116</sup>, a più riprese, richiamano l'importanza dell'esempio e la necessità di educare, o meglio 'abituare', al gioco eticamente corretto, l'unico che, per quanto continuamente minato, rimane in grado di realizzare la sua vera funzione sociale: il benessere di ogni uomo<sup>117</sup>. L'assimilazione dei fini dei due apparati induce ad una maggiore armonia-integrazione tra gli stessi, rendendo ancora opportuno rimarcare, piuttosto che le vie dell'autonomia del mondo sportivo, i sentieri che possono favorire il coordinamento con

---

<sup>114</sup> In dottrina, sotto il profilo formativo, è stato osservato che la regolamentazione di sport come il pugilato consente di disciplinare la spontanea aggressività dell'uomo, indirizzandola, anche con le sanzioni di settore, verso comportamenti leciti. Questo vantaggio, consistente nell'istillare un'abitudine mentale-comportamentale, si ripercuote sull'intera società. Nella prospettiva di limitare i casi di devianza minorile, il giovane viene educato all'autocontrollo e ad una consapevole acquisizione di responsabilità. Cfr. PARISI, *Sport ad alto rischio e lesione di diritti personalissimi. Responsabilità civile e penale*, in *Lineamenti*, cit., 331. SELLA, PALISI, BAUSARDO, CHECCHIN, NEGRO, *Infortunistica nella circolazione stradale, nel lavoro, nello sport*, Padova, 2008, 1003.

<sup>115</sup> SORGI, *Verso una nuova etica dello sport*, cit., 139.

<sup>116</sup> Le carenze legislative riguardanti l'attività sportiva e gli interessi da essa coinvolti sono state colmate gradualmente. Per una comparazione con l'evoluzione normativa, oltre che istituzionale, dello sport in altri Paesi, cfr. LAPOUBLE, *Droit du sport*, Parigi, 1999; GRAYSON, *Sport and the law*, III, Londra, 2000; S. PAUTOT, M. PAUTOT, *Le sport et la loi*, II, Lione, 2004.

<sup>117</sup> Con la l. n. 376/2000 il legislatore ha fornito una disciplina completa sul *doping*, chiarendo all'art. 1 che «l'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva» e che «deve essere informata» al rispetto di principi etici e di valori educativi. Il comportamento è stato configurato come plurioffensivo, ledendo il dovere giuridico della lealtà nelle competizioni e la salute. DI GIANDOMENICO, *Fair play*, cit., 47. ID., *Bioetica e doping*, in *Ripensare lo sport*, cit., 235. Il divieto di svolgere la pratica sportiva con tecniche o sostanze di qualsivoglia natura, che «possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti», implica per il trasgressore le squalifiche previste dalla giustizia sportiva e le sanzioni detentive e pecuniarie irrogate dalla giustizia ordinaria (art. 9). Come già accaduto rispetto ad altre materie ricche di aspetti etici o precedute da forti aspettative sociali, il legislatore del 2000 nel suo preambolo (art. 1, co. 1) ha indicato il duplice obiettivo della normativa: «proteggere la salute individuale e collettiva degli atleti, ma anche garantire il rispetto dei principi etici e dei valori educativi cui deve essere informata la pratica sportiva». Così BONINI, *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, Bologna, 2006, 297.

l'ordinamento giuridico e valoriale vigente con cui il primo deve inesorabilmente interfacciarsi e convivere.